

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 2 – Articolo 3 e relative proposte emendative)	8
Missioni vevoli nella seduta del 1° ottobre 2003	3	(Sezione 3 – Articolo 4 e relative proposte emendative)	8
Progetti di legge (Annunzio; Trasmissione dal Senato; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3	(Sezione 4 – Articolo 5 e relative proposte emendative)	10
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	4	(Sezione 5 – Articolo 6 e relative proposte emendative)	14
Corte costituzionale (Annunzio della trasmissione di atti)	5	(Sezione 6 – Articolo 7 e relative proposte emendative)	15
Nomina ministeriale (Comunicazione)	5	(Sezione 7 – Articolo 8 e relative proposte emendative)	24
Richieste di parere parlamentare su atti del Governo	5	(Sezione 8 – Articolo 10 e relative proposte emendative)	25
Atti di controllo e di indirizzo	5	(Sezione 9 – Articolo 12 e relative proposte emendative)	28
Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio)	5	(Sezione 10 – Articolo 13 e relative proposte emendative)	30
Progetti di legge (approvati, in un testo unificato dalla Camera, e modificato dal Senato) nn. 310-434-436-1343-1372-2486-2919-2965-3035-3043-3098-3106-3184-3274-3286-3303-3447-3454-3567-3588-3689-B) .	6	(Sezione 11 – Articolo 15 e relative proposte emendative)	33
(Sezione 1 – Articolo 2 e relative proposte emendative)	6	(Sezione 12 – Articolo 16 e relativa proposta emendativa)	44
		(Sezione 13 – Articolo 17 e relative proposte emendative)	46

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 14 – Articolo 19 e relative proposte emendative)	49	(Sezione 4 – Programma del Governo per la tutela degli anziani non autosufficienti) ..	62
(Sezione 15 – Articolo 20 e relative proposte emendative)	50	(Sezione 5 – Iniziative per rivedere il meccanismo dell'inflazione programmata a tutela delle retribuzioni)	62
Interrogazioni a risposta immediata	60	(Sezione 6 – Dati concernenti le violenze commesse nel corso del vertice G8 a Genova e iniziative del Governo per sostenere l'impegno delle forze dell'ordine)	63
(Sezione 1 – Emergenza rifiuti in Campania)	60	(Sezione 7 – Iniziative normative riferite ai comunicati delle alte cariche istituzionali trasmessi dalla Rai)	64
(Sezione 2 – Inchiesta presso l'Istituto « Ipsia Ripamonti » di Camerlata di Como)	60	(Sezione 8 – Cessione da parte della Rai del 49 per cento della consociata Rai Way) .	64
(Sezione 3 – Iniziative per garantire il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali in Vietnam)	61		

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli nella seduta
del 1° ottobre 2003.**

Alemanno, Aprea, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Marzano, Mastella, Matteoli, Miccichè, Mussi, Molgora, Angela Napoli, Pecoraro Scanio, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiaco, Ramponi, Rizzo, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Soro, Stucchi, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Alemanno, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Buttiglione, Cicu, Contento, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Giovanardi, La Malfa, Maroni, Martinat, Martino, Marzano, Mastella, Matteoli, Miccichè, Mussi, Molgora, Angela Napoli, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiaco, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Stucchi, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti.

Annunzio di proposte di legge.

In data 30 settembre 2003 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

VERNETTI: « Riconoscimento della medicina tradizionale tibetana e disciplina delle terapie non convenzionali » (4318);

PERROTTA: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli affari CRT e Globo.com » (4319);

CAPUANO: « Disposizioni per l'incremento delle pensioni in favore dei soggetti ultrasessantacinquenni » (4320);

CAMPA: « Modifica all'articolo 31 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, in materia di controlli sugli impianti termici per riscaldamento domestico » (4321);

AGOSTINI ed altri: « Nuova disciplina della Cassa depositi e prestiti » (4322).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal Senato.

In data 30 settembre 2003 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 2020. — « Costituzione della "Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari", con sede in Bari, nonché disposizioni in materia di pubblici spettacoli, fondazioni lirico-sinfoniche e attività culturali » (*approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (4317).

Sarà stampato e distribuito.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

PECORARO SCANIO: « Istituzione della provincia del Basso Lazio » (4151)

Parere delle Commissioni V, VIII XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

MAZZONI ed altri: « Disposizioni per la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive » (4253) *Parere della V Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

VII Commissione (Cultura):

COSENTINO e PERROTTA: « Istituzione del Museo della mozzarella » (4264) *Parere delle Commissioni I, V, XI, XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Trasmissioni dal ministro dell'economia e delle finanze.

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettere del 15 settembre 2003, ha trasmesso due note relative all'attuazione data agli ordini del giorno in Assemblea Sergio ROSSI ed altri n. 9/3464/17, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 18 dicembre 2002, concernente la sospensione dei termini a favore delle imprese operanti nei territori colpiti dalle avversità atmosferiche del novembre 2002 e ROSSO ed altri n. 9/3664/22, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 5 marzo 2003, concernente misure finanziarie per consentire interventi urgenti nei territori colpiti dagli eventi alluvionali del 1994 e del 2000.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e alle Commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione), competenti per materia.

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera del 16 settembre 2003, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione

data, per la parte di sua competenza, all'ordine del giorno in Assemblea REALACCI ed altri n. 9/3664-B/12, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 3 aprile 2003, concernente misure finanziarie per la prosecuzione di interventi nei territori colpiti da calamità.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alle Commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione), competenti per materia.

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettera del 22 settembre 2003, ha trasmesso una nota relativa all'impegno assunto in risposta alla interrogazione in Commissione CIMA e BOATO n. 5/00982, pubblicata nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni del 13 giugno 2002, concernente le minoranze etniche in Kosovo.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri e comunitari), competente per materia.

Trasmissione dal Ministero degli affari esteri.

Il Ministero degli affari esteri, con lettera in data 26 settembre 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, gli atti internazionali firmati dall'Italia i cui testi sono pervenuti al Ministero degli affari entro il 15 settembre 2003.

Questa documentazione sarà trasmessa alla III Commissione (Affari esteri).

Annunzio delle trasmissioni di atti alla Corte costituzionale.

Nel mese di settembre 2003 sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

Questi documenti sono trasmessi alla Commissione competente.

Comunicazione di nomina ministeriale.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 29 settembre 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione relativa al conferimento al dottor Emanuele CALDARERA dell'incarico di direzione dell'ufficio speciale per la gestione e la manutenzione del nuovo complesso giudiziario della città di Napoli e degli uffici e locali ospitanti uffici giudiziari nella stessa città, nell'ambito del dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia.

Tale comunicazione è trasmessa alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) e alla II Commissione permanente (Giustizia).

Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 1° ottobre 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 aprile 2003, n. 80, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante riforma dell'imposizione sul reddito delle società **(281)**.

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regola-

mento, alla VI Commissione permanente (Finanze), nonché alla V Commissione permanente (Bilancio). Tali Commissioni dovranno esprimere il prescritto parere entro il 31 ottobre 2003.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 1° ottobre 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3 della legge 1° marzo 2002, n. 39, la richiesta di parere parlamentare sul nuovo schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie in attuazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Consiglio, che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo alla etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e del regolamento (CE) della Commissione n. 1825/2000, recante modalità di applicazione per quanto riguarda l'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine (282).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla II Commissione permanente (Giustizia), nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del regolamento, alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea). Tali Commissioni dovranno esprimere il prescritto parere entro il 30 novembre 2003.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

PROGETTI DI LEGGE: MAZZUCA; GIULIETTI; GIULIETTI; FOTI; CAPARINI; BUTTI ED ALTRI; PISTONE ED ALTRI; CENTO; BOLOGNESI ED ALTRI; CAPARINI ED ALTRI; COLLÈ ED ALTRI; SANTORI; LUSETTI ED ALTRI; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; CARRA ED ALTRI; MACCANICO; SODA E GRIGNAFFINI; PEZZELLA ED ALTRI; RIZZO ED ALTRI; GRIGNAFFINI ED ALTRI; BURANI PROCACCINI; FASSINO ED ALTRI: NORME DI PRINCIPIO IN MATERIA DI ASSETTO DEL SISTEMA RADIOTELEVISIVO E DELLA RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA, NONCHÉ DELEGA AL GOVERNO PER L'EMANAZIONE DEL TESTO UNICO DELLA RADIOTELEVISIONE (APPROVATI, IN UN TESTO UNIFICATO, DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (310-434-436-1343-1372-2486-2913-2919-2965-3035-3043-3098-3106-3184-3274-3286-3303-3447-3454-3567-3588-3689-B)

(A.C. 310 ed abb. – Sezione 1)

ARTICOLO 2 DEL PROVVEDIMENTO NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) « programmi televisivi » e « programmi radiofonici » l'insieme, predisposto da un fornitore, dei contenuti unificati da un medesimo marchio editoriale e destinati alla fruizione del pubblico, rispettivamente, mediante la trasmissione televisiva o radiofonica con ogni mezzo; l'espressione « programmi » riportata senza specificazioni si intende riferita a programmi sia televisivi che radiofonici;

b) « programmi-dati » i servizi di informazione costituiti da prodotti editoriali elettronici, trasmessi da reti radiotelevisive e diversi dai programmi radiotelevisivi, non prestati su richiesta individuale, incluse le pagine informative *teletext* e le pagine di dati;

c) « operatore di rete » il soggetto titolare del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazione elettronica su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite, e di impianti di messa in onda, multiplazione, distribuzione e diffusione delle risorse frequenziali che consentono la trasmissione dei programmi agli utenti;

d) « fornitore di contenuti » il soggetto che ha la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi televisivi o radiofonici e dei relativi programmi-dati destinati alla diffusione anche ad accesso condizionato su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite o con ogni altro mezzo di comunicazione elettronica e che è legittimato a svolgere le attività commerciali ed editoriali connesse alla diffusione delle immagini o dei suoni e dei relativi dati;

e) « fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato » il soggetto che fornisce, attraverso l'operatore di rete, servizi al pubblico di accesso condizionato mediante distribuzione agli utenti di chiavi numeriche per l'abilitazione alla visione dei programmi, alla fatturazione dei servizi ed eventual-

mente alla fornitura di apparati, ovvero che fornisce servizi della società dell'informazione ai sensi dell'articolo 1, numero 2), della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, come modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, ovvero fornisce una guida elettronica ai programmi;

f) « accesso condizionato » ogni misura e sistema tecnico in base ai quali l'accesso in forma intelligibile al servizio protetto sia subordinato a preventiva ed individuale autorizzazione da parte del fornitore del servizio;

g) « sistema integrato delle comunicazioni » il settore economico che comprende le imprese radiotelevisive e quelle di produzione e distribuzione, qualunque ne sia la forma tecnica, di contenuti per programmi televisivi o radiofonici; le imprese dell'editoria quotidiana, periodica, libraria, elettronica, anche per il tramite di INTERNET; le imprese di produzione e distribuzione, anche al pubblico finale, delle opere cinematografiche; le imprese fonografiche; le imprese di pubblicità, quali che siano il mezzo o le modalità di diffusione;

h) « servizio pubblico generale radiotelevisivo » il pubblico servizio esercitato su concessione nel settore radiotelevisivo mediante la complessiva programmazione, anche non informativa, della società concessionaria, secondo le modalità e nei limiti indicati dalla presente legge e dalle altre norme di riferimento;

i) « ambito nazionale » l'esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva o radiofonica non limitata all'ambito locale;

l) « ambito locale » l'esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva in uno o più bacini, comunque non superiori a sei, anche non limitrofi, purché con copertura inferiore al 50 per cento della popolazione nazionale; l'ambito è denominato « regionale » o « provinciale » quando il bacino di esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva è unico e ricade nel territorio di una sola regione o di una sola provincia,

e l'emittente non trasmette in altri bacini; l'espressione « ambito locale » riportata senza specificazioni si intende riferita anche alle trasmissioni in ambito regionale o provinciale;

m) « opere europee » le opere originarie:

1) di Stati membri dell'Unione europea;

2) di Stati terzi europei che siano parti della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989 e resa esecutiva dalla legge 5 ottobre 1991, n. 327, purché le opere siano realizzate da uno o più produttori stabiliti in uno di questi Stati o siano prodotte sotto la supervisione e il controllo effettivo di uno o più produttori stabiliti in uno di questi Stati oppure il contributo dei co-produttori di tali Stati sia prevalente nel costo totale della co-produzione e questa non sia controllata da uno o più produttori stabiliti al di fuori di tali Stati;

3) di altri Stati terzi europei, realizzate in via esclusiva, o in co-produzione con produttori stabiliti in uno o più Stati membri dell'Unione europea, da produttori stabiliti in uno o più Stati terzi europei con i quali la Comunità europea abbia concluso accordi nel settore dell'audiovisivo, qualora queste opere siano realizzate principalmente con il contributo di autori o lavoratori residenti in uno o più Stati europei.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL PROVVEDIMENTO

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

ART. 2.

(Definizioni).

Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: e dalle altre norme di riferimento.

2. 1. Giulietti, Grignaffini, Duca, Rognoni, Panattoni, Tidei, Susini, Adduce, Albonetti, Cardinale, Giachetti, Bimbi, Rusconi.

Al comma 1, lettera l), sopprimere le parole: , e l'emittente non trasmette in altri bacini.

2. 2. Giulietti, Grignaffini, Duca, Rognoni, Panattoni, Tidei, Susini, Adduce, Albionetti, Cardinale, Giachetti, Bimbi, Rusconi.

(A.C. 310 ed abb. — Sezione 2)

ARTICOLO 3 DEL PROVVEDIMENTO NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

(Principi fondamentali).

1. Sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione, l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose e la salvaguardia delle diversità etniche e del patrimonio culturale, artistico e ambientale, a livello nazionale e locale, nel rispetto delle libertà e dei diritti, in particolare della dignità della persona, della promozione e tutela del benessere, della salute e dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario, dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano e dalle leggi statali e regionali.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL PROVVEDIMENTO

ART. 3.

(Principi fondamentali).

Al comma 1, sopprimere la parola: etniche.

3. 2. Colasio, Grignaffini, Sasso, Adduce, Titti De Simone.

Al comma 1, sostituire la parola: etniche con la seguente: linguistiche.

3. 1. Colasio, Gentiloni, Carra, Gambale, Bimbi, Pasetto, Tuccillo, Lusetti, Carbonella, Cardinale.

(A.C. 310 ed abb. — Sezione 3)

ARTICOLO 4 DEL PROVVEDIMENTO NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 4.

(Principi a garanzia degli utenti).

1. La disciplina del sistema radiotelevisivo, a tutela degli utenti, garantisce:

a) l'accesso dell'utente, secondo criteri di non discriminazione, ad un'ampia varietà di informazioni e di contenuti offerti da una pluralità di operatori nazionali e locali, favorendo a tale fine la fruizione e lo sviluppo, in condizioni di pluralismo e di libertà di concorrenza, delle opportunità offerte dall'evoluzione tecnologica da parte dei soggetti che svolgono o intendono svolgere attività nel sistema delle comunicazioni;

b) la trasmissione di programmi che rispettino i diritti fondamentali della persona, essendo, comunque, vietate le trasmissioni che contengono messaggi cifrati o di carattere subliminale, o che contengono incitamenti all'odio comunque motivato o che, anche in relazione all'orario di trasmissione, possono nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori, o che presentano scene di violenza gratuita o insistita o efferata o pornografiche, salve le norme speciali per le trasmissioni ad accesso condizionato che comunque impongano l'adozione di un sistema di controllo specifico e selettivo;

c) la diffusione di trasmissioni pubblicitarie e di televendite leali ed oneste, che rispettino la dignità della persona, non evocino discriminazioni di razza, sesso e nazionalità, non offendano convinzioni religiose o ideali, non inducano a comportamenti pregiudizievoli per la salute, la sicurezza e l'ambiente, non possano arrecare pregiudizio morale o fisico a minorenni, non siano inserite nei cartoni animati destinati ai bambini o durante la trasmissione di funzioni religiose e siano riconoscibili come tali e distinte dal resto dei programmi con mezzi di evidente percezione con esclusione di quelli che si avvalgono di una potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi, fermi gli ulteriori limiti e divieti previsti dalle leggi vigenti;

d) la diffusione di trasmissioni sponsorizzate che rispettino la responsabilità e l'autonomia editoriale del fornitore di contenuti nei confronti della trasmissione, siano riconoscibili come tali e non stimolino all'acquisto o al noleggio dei prodotti o dei servizi dello *sponsor*, salvi gli ulteriori limiti e divieti stabiliti dalle leggi vigenti in relazione alla natura dell'attività dello *sponsor* o all'oggetto della trasmissione;

e) la trasmissione di apposita rettifica, quando l'interessato si ritenga leso nei suoi interessi morali o materiali da trasmissioni o notizie contrarie a verità, purché tale rettifica non abbia contenuto che possa dare luogo a responsabilità penali o civili e non sia contraria al buon costume;

f) la diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro, ponendo limiti alla capacità trasmissiva destinata ai programmi criptati e garantendo l'adeguata copertura del territorio nazionale o locale; la presente disposizione non si applica per la diffusione via satellite;

g) la diffusione su programmi in chiaro, in diretta o in differita, delle trasmissioni televisive che abbiano ad oggetto eventi, nazionali e non, indicati in un'apposita lista approvata con delibera-

zione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in quanto aventi particolare rilevanza per la società.

2. È favorita la ricezione da parte dei cittadini con disabilità sensoriali dei programmi radiotelevisivi, prevedendo a tale fine l'adozione di idonee misure, sentite le associazioni di categoria.

3. Il trattamento dei dati personali delle persone fisiche e degli enti nel settore radiotelevisivo è effettuato nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità umana, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale, in conformità alla legislazione vigente in materia.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DEL PROVVEDIMENTO

ART. 4.

(Principi a garanzia degli utenti).

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: offerti da una pluralità di operatori nazionali e locali.

4. 1. Giulietti, Grignaffini, Duca, Rognoni, Panattoni, Tidei, Susini, Adduce, Albonetti, Cardinale, Giachetti, Bimbi, Rusconi.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: operatori nazionali *aggiungere le seguenti:* , in rapporto di uno a dieci rispetto ai canali nazionali disponibili, ad esclusione dei canali del servizio pubblico radiotelevisivo,.

4. 10. Titti De Simone, Giordano, Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: operatori nazionali *aggiungere le seguenti:* , in rapporto di uno a dieci rispetto ai canali nazionali disponibili concessi a privati,.

4. 11. Titti De Simone, Giordano, Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: operatori nazionali aggiungere le seguenti: , in rapporto di uno a dieci rispetto ai canali nazionali disponibili concessi o partecipati da privati.

4. 12. Titti De Simone, Giordano, Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: operatori nazionali aggiungere le seguenti: , di differenti ispirazioni culturali, sociali, religiose e politiche.

4. 13. Titti De Simone, Giordano, Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: comunque motivato con le seguenti: basato su differenza di razza, sesso, religione o nazionalità.

4. 2. Giulietti, Grignaffini, Duca, Rognoni, Panattoni, Tidei, Susini, Adduce, Albonetti, Cardinale, Giachetti, Bimbi, Rusconi.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: o insistita o efferata.

4. 3. Giulietti, Grignaffini, Duca, Rognoni, Panattoni, Tidei, Susini, Adduce, Albonetti, Cardinale, Giachetti, Bimbi, Rusconi.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: o insistita.

4. 4. Panattoni, Tidei, Susini, Adduce, Albonetti, Gentiloni Silveri, Pasetto, Tuccillo, Carra, Colasio, Gambale.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: o efferata.

4. 5. Panattoni, Tidei, Susini, Adduce, Albonetti, Cardinale, Giachetti, Bimbi, Rusconi.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: che comunque fino alla fine della lettera.

*** 4. 6.** Giulietti, Grignaffini, Duca, Cardinale, Giachetti, Bimbi, Rusconi.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: che comunque fino alla fine della lettera.

*** 4. 14.** Titti De Simone, Giordano, Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: specifico e.

4. 7. Giulietti, Grignaffini, Duca, Cardinale, Giachetti, Bimbi, Rusconi.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: e selettivo.

4. 8. Giulietti, Grignaffini, Duca, Cardinale, Giachetti, Bimbi, Rusconi.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: con esclusione fino a : programmi.

4. 9. Giulietti, Grignaffini, Duca, Gentiloni Silveri, Pasetto, Tuccillo, Carra, Colasio, Gambale.

(A.C. 310 ed abb. — Sezione 4)

ARTICOLO 5 DEL PROVVEDIMENTO NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 5.

(Principi a salvaguardia del pluralismo e della concorrenza del sistema radiotelevisivo).

1. Il sistema radiotelevisivo, a garanzia del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, si conforma ai seguenti principi:

a) tutela della concorrenza nel mercato radiotelevisivo e dei mezzi di comu-

nicazione di massa e nel mercato della pubblicità e tutela del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, vietando a tale fine la costituzione o il mantenimento di posizioni lesive del pluralismo, secondo i criteri fissati nella presente legge, anche attraverso soggetti controllati o collegati, ed assicurando la massima trasparenza degli assetti societari;

b) previsione di differenti titoli abilitativi per lo svolgimento delle attività di operatore di rete o di fornitore di contenuti televisivi o di fornitore di contenuti radiofonici oppure di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, con la previsione del regime dell'autorizzazione per l'attività di operatore di rete, per le attività di fornitore di contenuti televisivi o di fornitore di contenuti radiofonici oppure di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato; l'autorizzazione non comporta l'assegnazione delle radiofrequenze, che è effettuata con distinto provvedimento in applicazione della deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 6 dicembre 2001, e successive modificazioni;

c) previsione di titoli abilitativi distinti per lo svolgimento, rispettivamente, su frequenze terrestri o via cavo o via satellite, anche da parte dello stesso soggetto, delle attività di cui alla lettera b) e previsione di una sufficiente durata dei relativi titoli abilitativi, comunque non inferiore a dodici anni per le attività su frequenze terrestri in tecnica digitale, con possibilità di rinnovo per eguali periodi;

d) previsione di titoli distinti per lo svolgimento delle attività di fornitura di cui alla lettera b), rispettivamente, in ambito nazionale o in ambito locale, quando le stesse siano esercitate su frequenze terrestri, stabilendo, comunque, che uno stesso soggetto o soggetti tra di loro in rapporto di controllo o di collegamento non possono essere, contemporaneamente, titolari di autorizzazione per la fornitura

di contenuti in ambito nazionale e in ambito locale e che non possono essere rilasciate autorizzazioni che consentano ad ogni fornitore di contenuti in ambito locale di irradiare nello stesso bacino più del 20 per cento di programmi televisivi numerici in ambito locale;

e) obbligo per gli operatori di rete:

1) di garantire parità di trattamento ai fornitori di contenuti non riconducibili a società collegate e controllate, rendendo disponibili a questi ultimi le stesse informazioni tecniche messe a disposizione dei fornitori di contenuti riconducibili a società collegate e controllate;

2) di non effettuare discriminazioni nello stabilire gli opportuni accordi tecnici in materia di qualità trasmissiva e condizioni di accesso alla rete fra soggetti autorizzati a fornire contenuti appartenenti a società controllanti, controllate o collegate e fornitori indipendenti di contenuti e servizi, prevedendo, comunque, che gli operatori di rete cedano la propria capacità trasmissiva a condizioni di mercato nel rispetto dei principi e dei criteri fissati dal regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, di cui alla deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS;

3) di utilizzare, sotto la propria responsabilità, le informazioni ottenute dai fornitori di contenuti non riconducibili a società collegate e controllate, esclusivamente per il fine di concludere accordi tecnici e commerciali di accesso alla rete, con divieto di trasmettere a società controllate o collegate o a terzi le informazioni ottenute;

f) i fornitori di contenuti, in caso di cessione dei diritti di sfruttamento degli stessi, sono tenuti a farlo senza pratiche discriminatorie tra le diverse piattaforme distributive, alle condizioni di mercato, fermi restando il rispetto dei diritti di esclusiva, le norme in tema di diritto d'autore e la libera negoziazione tra le parti;

g) obbligo di separazione contabile per le imprese operanti nel settore delle comunicazioni radiotelevisive in tecnica digitale, al fine di consentire l'evidenziazione dei corrispettivi per l'accesso e l'interconnessione alle infrastrutture di comunicazione, l'evidenziazione degli oneri relativi al servizio pubblico generale, la valutazione dell'attività di installazione e gestione delle infrastrutture separata da quella di fornitura dei contenuti o dei servizi, ove svolte dallo stesso soggetto, e la verifica dell'insussistenza di sussidi incrociati e di pratiche discriminatorie, prevenendo, comunque, che:

1) il fornitore di contenuti in ambito nazionale che sia anche fornitore di servizi adotti un sistema di contabilità separata per ciascuna autorizzazione;

2) l'operatore di rete in ambito televisivo nazionale che sia anche fornitore di contenuti e fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato sia tenuto alla separazione societaria; la presente disposizione non si applica alle emittenti televisive che diffondono esclusivamente via cavo o via satellite nonché ai fornitori di contenuti in ambito locale e agli operatori di rete in ambito locale;

h) diritto di tutti i fornitori di contenuti radiotelevisivi di effettuare collegamenti in diretta e di trasmettere dati e informazioni all'utenza sulle stesse frequenze assegnate;

i) previsione di specifiche forme di tutela dell'emittenza in favore delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge.

l) la titolarità di concessione o di autorizzazione per la radiodiffusione sonora o televisiva dà diritto di ottenere dal comune competente il rilascio di concessione edilizia per gli impianti di diffusione e di collegamento eserciti e per le relative infrastrutture compatibilmente con la disciplina del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198.

2. All'articolo 8, comma 8, della legge 6 agosto 1990, n. 223, le parole: « il 5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « il 10 per cento ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DEL PROVVEDIMENTO

ART. 5.

(Principi a salvaguardia del pluralismo e della concorrenza del sistema radiotelevisivo).

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: dell'autorizzazione aggiungere la seguente: generale.

5. 50. Rognoni.

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole da: l'autorizzazione non comporta fino alla fine della lettera.

* **5. 1.** Giulietti, Grignaffini, Duca, Gentiloni Silveri, Pasetto, Tuccillo, Carra, Colasio, Gambale.

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole da: l'autorizzazione non comporta fino alla fine della lettera.

* **5. 16.** Titti De Simone, Giordano, Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: l'autorizzazione non comporta fino alla fine della lettera con le seguenti: l'autorizzazione generale o, laddove ancora prevista, la licenza individuale non comporta l'assegnazione delle radiofrequenze, la quale è effettuata, anche con riferimento agli impianti o rami di azienda già legittimamente operanti in tecnica analogica o utilizzati per la sperimentazione

delle trasmissioni in tecnica digitale, con distinto provvedimento in applicazione della deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta ufficiale* n. 284 del 6 dicembre 2001, e successive modificazioni, secondo criteri pubblici, obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.

5. 18. Rognoni, Duca, Panattoni, Giuliotti.

Al comma 1, lettera b), sopprimere la parola: non.

5. 17. Titti De Simone, Giordano, Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

5. 2. Giuliotti, Grignaffini, Duca, Gentiloni Silveri, Pasetto, Tuccillo, Carra, Colasio, Gambale.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: tra le diverse piattaforme distributive.

5. 4. Rognoni, Panattoni, Tidei, Gentiloni Silveri, Pasetto, Tuccillo, Carra, Colasio, Gambale.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: , alle condizioni di mercato.

5. 5. Rognoni, Panattoni, Tidei, Gentiloni Silveri, Pasetto, Tuccillo, Carra, Colasio, Gambale, Lusetti.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole da: , fermi restando fino alla fine della lettera.

5. 6. Rognoni, Panattoni, Tidei, Gentiloni Silveri, Pasetto, Tuccillo, Carra, Colasio, Gambale.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: il rispetto dei diritti di esclusiva.

5. 7. Rognoni, Panattoni, Tidei, Gentiloni Silveri, Pasetto, Tuccillo, Carra, Colasio, Gambale.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: , le norme in tema di diritto d'autore.

5. 8. Rognoni, Panattoni, Tidei, Gentiloni Silveri, Pasetto, Tuccillo, Carra, Colasio, Gambale.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: e la libera negoziazione tra le parti.

5. 9. Rognoni, Panattoni, Tidei, Gentiloni Silveri, Pasetto, Tuccillo, Carra, Colasio, Gambale, Lusetti.

Al comma 1, lettera g), numero 2) sopprimere le parole: in ambito televisivo nazionale.

5. 10. Rognoni, Panattoni, Tidei, Gentiloni Silveri, Pasetto, Tuccillo, Carra, Colasio, Gambale.

Al comma 1, lettera g), numero 2), sopprimere le parole da: nonché ai fornitori fino alla fine della lettera.

5. 11. Rognoni, Panattoni, Tidei, Gentiloni Silveri, Pasetto, Tuccillo, Carra, Colasio, Gambale.

Al comma 1, lettera g), numero 2), sopprimere le parole: ai fornitori di contenuti in ambito locale e.

5. 12. Tidei, Susini, Adduce, Gentiloni Silveri, Pasetto, Tuccillo, Carra, Colasio, Gambale.

Al comma 1, lettera g), numero 2), sopprimere le parole: e agli operatori di rete in ambito locale.

- 5. 13.** Rognoni, Panattoni, Tidei, Gentiloni Silveri, Pasetto, Tuccillo, Carra, Colasio, Gambale.

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

- 5. 14.** Tidei, Susini, Adduce, Pasetto, Tuccillo, Carra.

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: dà diritto di ottenere dal, *con le seguenti:* costituisce titolo per richiedere al.

- 5. 15.** Colasio, Tidei, Russo Spina, Titti De Simone.

(A.C. 310 ed abb. — Sezione 5)

ARTICOLO 6 DEL PROVVEDIMENTO NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 6.

(Principi generali in materia di informazione e di ulteriori compiti di pubblico servizio nel settore radiotelevisivo).

1. L'attività di informazione radiotelevisiva, da qualsiasi emittente esercitata, costituisce un servizio di interesse generale ed è svolta nel rispetto dei principi di cui al presente capo.

2. La disciplina dell'informazione radiotelevisiva, comunque, garantisce:

a) la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni, comunque non consentendo la sponsorizzazione dei notiziari;

b) la trasmissione quotidiana di telegiornali o giornali radio da parte dei

soggetti abilitati a fornire contenuti in ambito nazionale o locale su frequenze terrestri;

c) l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale e politica in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

d) la trasmissione dei comunicati e delle dichiarazioni ufficiali degli organi costituzionali indicati dalla legge;

e) l'assoluto divieto di utilizzare metodologie e tecniche capaci di manipolare in maniera non riconoscibile allo spettatore il contenuto delle informazioni.

3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce ulteriori regole per le emittenti radiotelevisive in ambito nazionale per rendere effettiva l'osservanza dei principi di cui al presente capo nei programmi di informazione e di propaganda.

4 La presente legge individua gli ulteriori e specifici compiti e obblighi di pubblico servizio che la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo è tenuta ad adempiere nell'ambito della sua complessiva programmazione, anche non informativa, ivi inclusa la produzione di opere audiovisive europee realizzate da produttori indipendenti, al fine di favorire l'istruzione, la crescita civile e il progresso sociale, di promuovere la lingua italiana e la cultura, di salvaguardare l'identità nazionale e di assicurare prestazioni di utilità sociale.

5. Il contributo pubblico percepito dalla società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, risultante dal canone di abbonamento alla radiotelevisione, è utilizzabile esclusivamente ai fini dell'adempimento dei compiti di servizio pubblico generale affidati alla stessa, con periodiche verifiche di risultato e senza turbare le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità europea. Ferma la possibilità per la società concessionaria di stipulare contratti o con-

venzioni a prestazioni corrispettive con pubbliche amministrazioni, sono escluse altre forme di finanziamento pubblico in suo favore.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6 DEL PROVVEDIMENTO

ART. 6.

(Principi generali in materia di informazione e di ulteriori compiti di pubblico servizio nel settore radiotelevisivo).

Al comma 1, sostituire le parole: servizio di interesse generale con le seguenti: servizio pubblico, in relazione ai compiti di vigilanza che la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi esplica rispetto ad ogni programma d'informazione, anche se trasmesso da soggetti privati che esercitano l'attività radiotelevisiva, al fine di accertarne la corrispondenza ai principi di cui al presente capo,.

6. 1. Colasio, Pasetto, Titti De Simone, Rognoni.

Al comma 1, sostituire le parole: servizio di interesse generale con le seguenti: pubblico servizio.

6. 2. Albonetti, Grignaffini, Tidei, Pasetto, Tuccillo, Carra.

Al comma 1, dopo le parole: un servizio aggiungere la seguente: pubblico.

6. 3. Colasio, Pasetto, Titti De Simone.

Al comma 2, lettera a), dopo la parola: avvenimenti aggiungere le seguenti: con particolare riguardo ai telegiornali e ai giornali radio,.

6. 4. Tidei, Susini, Adduce, Pasetto, Tuccillo, Carra.

Al comma 2, lettera a) dopo la parola: avvenimenti aggiungere le seguenti: con particolare riguardo ai telegiornali,.

6. 5. Tidei, Susini, Adduce, Pasetto, Tuccillo, Carra.

Al comma 2, lettera a), dopo la parola: avvenimenti aggiungere le seguenti: con particolare riguardo ai giornali radio,.

6. 6. Tidei, Susini, Adduce, Pasetto, Tuccillo, Carra.

Al comma 4, sopprimere le parole: e obblighi.

6. 7. Albonetti, Grignaffini, Tidei, Pasetto, Tuccillo, Carra.

(A.C. 310 ed abb. — Sezione 6)

ARTICOLO 7 DEL PROVVEDIMENTO NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 7.

(Principi generali in materia di emittenza radiotelevisiva di ambito locale).

1. L'emittenza radiotelevisiva di ambito locale valorizza e promuove le culture regionali o locali, nel quadro dell'unità politica, culturale e linguistica del Paese. Restano ferme le norme a tutela delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge.

2. La disciplina del sistema di radiodiffusione televisiva tutela l'emittenza in ambito locale e riserva, comunque, un terzo della capacità trasmissiva, determinata con l'adozione del piano di assegnazione delle frequenze per la diffusione televisiva su frequenze terrestri, ai soggetti titolari di autorizzazione alla fornitura di contenuti destinati alla diffusione in tale ambito.

3. Un medesimo soggetto non può detenere più di tre concessioni o autorizza-

zioni per la radiodiffusione televisiva all'interno di ciascun bacino di utenza in ambito locale e più di sei per bacini regionali anche non limitrofi. Alle emittenti che trasmettono in ambito provinciale, fermi restando i limiti fissati all'articolo 2, comma 1, lettera l), è consentito di trasmettere, indipendentemente dal numero delle concessioni o delle autorizzazioni, in un'area di servizio complessiva non superiore ai sei bacini regionali sopra indicati. È consentita la programmazione anche unificata sino all'intero arco della giornata. Nel limite massimo di sei concessioni o autorizzazioni sono considerate anche quelle detenute all'interno di ciascun bacino di utenza. Fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale è consentito ai soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla data di entrata in vigore della presente legge di proseguire nell'esercizio anche nei bacini eccedenti i predetti limiti. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle emissioni televisive provenienti da Campione d'Italia.

4. Fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale le emittenti radiotelevisive locali possono trasmettere programmi ovvero messaggi pubblicitari differenziati per non oltre un quarto delle ore di trasmissione giornaliera in relazione alle diverse aree territoriali comprese nel bacino di utenza per il quale è rilasciata la concessione o l'autorizzazione. Successivamente all'attuazione dei predetti piani, tale facoltà è consentita ai titolari di autorizzazione alla fornitura di contenuti in ambito locale. Alle emittenti radiotelevisive locali è consentito, anche ai predetti fini di trasmissione di programmi e messaggi pubblicitari differenziati, di diffondere i propri programmi attraverso più impianti di messa in onda, nonché di utilizzare, su base di non interferenza, i collegamenti di telecomunicazioni a tale fine necessari. Alle medesime è, altresì, consentito di utilizzare i collegamenti di telecomunicazioni necessari per le comunicazioni e i

transiti di servizio, per la trasmissione dati indipendentemente dall'ambito di copertura e dal mezzo trasmissivo, per i teleallarmi direzionali e per i collegamenti fissi e temporanei tra emittenti. L'utilizzazione di tutti i predetti collegamenti di telecomunicazioni non comporta il pagamento di ulteriori canoni o contributi oltre quello stabilito per l'attività di radiodiffusione sonora e televisiva locale.

5. Le imprese di radiodiffusione televisiva in ambito locale che si impegnano entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge a trasmettere televendite per oltre l'80 per cento della propria programmazione non sono soggette al limite di affollamento del 40 per cento previsto dall'articolo 8, comma 9-ter, della legge 6 agosto 1990, n. 223, come modificato dal comma 6 del presente articolo, nonché agli obblighi informativi previsti per le emittenti televisive locali. Tali emittenti non possono beneficiare di contributi, provvidenze o incentivi previsti in favore delle emittenti radiotelevisive locali dalla legislazione vigente. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, è adottato un apposito regolamento dal Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in cui vengono definiti i criteri, secondo il principio di proporzionalità, per la revoca di contributi, provvidenze o incentivi previsti in favore delle emittenti radiofoniche e televisive che diffondono messaggi pubblicitari ingannevoli, con particolare attenzione alla diffusione reiterata di messaggi volti all'abuso della credulità popolare anche in considerazione dell'attività del Comitato di controllo di cui all'articolo 3 del « Codice di autoregolamentazione in materia di televendite e *spot* di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e giochi simili », costituito in

data 24 luglio 2002, e delle eventuali violazioni riscontrate dal medesimo Comitato.

6. All'articolo 8, comma 9-ter, della legge 6 agosto 1990, n. 223, le parole: « 35 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 40 per cento ».

7. Alle emittenti televisive in ambito locale le cui trasmissioni siano destinate unicamente al territorio nazionale, ad eccezione delle trasmissioni effettuate in interconnessione, in deroga alle disposizioni di cui alla direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, e successive modificazioni, in tema di messaggi pubblicitari durante la trasmissione di opere teatrali, cinematografiche, liriche e musicali, sono consentite, oltre a quelle inserite nelle pause naturali delle opere medesime, due interruzioni pubblicitarie per ogni atto o tempo indipendentemente dalla durata delle opere stesse; per le opere di durata programmata compresa tra novanta e centonove minuti sono consentite analogamente due interruzioni pubblicitarie per ogni atto o tempo; per le opere di durata programmata uguale o superiore a centodieci minuti sono consentite tre interruzioni pubblicitarie più una interruzione supplementare ogni quarantacinque minuti di durata programmata ulteriore ai centodieci minuti. Si intende per durata programmata il tempo di trasmissione compreso tra l'inizio della sigla di apertura e la fine della sigla di chiusura del programma oltre alla pubblicità inserita, come previsto nella programmazione del palinsesto.

8. All'articolo 1, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 175, come modificato dall'articolo 3 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, e dall'articolo 12, comma 1, della legge 14 ottobre 1999, n. 362, le parole: « e attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione » sono sostituite dalle seguenti: « , attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione e le emittenti radiotelevisive locali ». All'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 175, come modificato dall'articolo 3 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, e dall'articolo 12, comma 4, della legge 14

ottobre 1999, n. 362, le parole: « e attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione » sono sostituite dalle seguenti: « , attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione e le emittenti radiotelevisive locali ».

9. All'articolo 6, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « ; per le emittenti radiofoniche si considerano presenti alle manifestazioni anche gli ascoltatori che intervengono alle stesse attraverso collegamento radiofonico, ovvero qualsivoglia altro collegamento a distanza ».

10. Le somme che le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici anche economici destinano, per fini di comunicazione istituzionale, all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa, devono risultare complessivamente impegnate, sulla competenza di ciascun esercizio finanziario, per almeno il 15 per cento a favore dell'emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale operante nei territori dei Paesi membri dell'Unione europea e per almeno il 50 per cento a favore dei giornali quotidiani e periodici.

11. Le somme di cui al comma 10 sono quelle destinate alle spese per acquisto di spazi pubblicitari, esclusi gli oneri relativi alla loro realizzazione.

12. Le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici anche economici sono tenuti a dare comunicazione all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delle somme impegnate per l'acquisto, ai fini di pubblicità istituzionale, di spazi sui mezzi di comunicazione di massa. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche attraverso i Comitati regionali per le comunicazioni, vigila sulla diffusione della comunicazione pubblica a carattere pubblicitario sui diversi mezzi di comunicazione di massa. I pubblici ufficiali e gli amministratori degli enti pubblici che non adempiono agli obblighi di cui al comma 10 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di 1.040 euro a un massimo di 5.200 euro. Competente all'accertamento, alla contestazione e all'applicazione della san-

zione è l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Si applicano le disposizioni contenute nel Capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

13. L'accesso alle provvidenze di cui all'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni, agli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e all'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è altresì previsto anche per i canali tematici autorizzati alla diffusione via satellite, con esclusione di quelli ad accesso condizionato, come definiti dall'articolo 1, lettera c), del regolamento concernente la promozione della distribuzione e della produzione di opere europee, di cui alla deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 16 marzo 1999, n. 9/1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 24 maggio 1999, che si impegnano a trasmettere programmi di informazione alle condizioni previste dall'articolo 7 del citato decreto-legge n. 323 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 422 del 1993.

14. All'articolo 8, comma 8, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, le parole: « il 20 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito locale » sono sostituite dalle seguenti: « il 25 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito locale ».

15. All'articolo 8, comma 9, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, le parole: « il 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « il 25 per cento ».

16. La trasmissione di dati e di informazioni all'utenza di cui all'articolo 3, comma 17, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni, può comprendere anche la diffusione di inserzioni pubblicitarie.

17. Le sanzioni amministrative irrogate a imprese radiofoniche o televisive locali ai sensi dell'articolo 174-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificato dall'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, vengono ridotte come segue, qualora l'impresa radiofonica o televisiva locale abbia provveduto a regolarizzare entro la data di entrata in vigore della

presente legge la propria posizione relativamente alla violazione contestata: riduzione a un decimo dell'importo minimo qualora le sanzioni amministrative contestate siano di importo inferiore o pari a 50.000 euro; riduzione a un ventesimo dell'importo minimo qualora le sanzioni amministrative contestate siano di importo eccedente 50.000 euro. Il pagamento delle sanzioni amministrative così ridotte dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2003. Qualora l'importo dovuto sia superiore a 5.000 euro potrà essere corrisposto in tre rate con scadenza 31 dicembre 2003, 28 febbraio 2004 e 30 aprile 2004.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 7 DEL PROVVEDIMENTO

ART. 7.

(Principi generali in materia di emittenza radiotelevisiva di ambito locale).

Al comma 1, sostituire le parole: di ambito locale con le seguenti: di interesse regionale o locale.

7. 1. Albonetti, Grignaffini, Tidei, Pasetto, Tuccillo, Carra.

Al comma 4, sostituire la parola: ovvero con la seguente: e.

7. 2. Albonetti, Grignaffini, Tidei, Pasetto, Tuccillo, Carra.

Al comma 5, terzo periodo, sopprimere le parole da: anche in considerazione dell'attività del Comitato di controllo fino alla fine del comma.

7. 3. Albonetti, Grignaffini, Tidei, Pasetto, Tuccillo, Carra.

Sopprimere il comma 9.

Conseguentemente, al medesimo articolo, sopprimere i commi 14, 15 e 16.

7. 71. Titti De Simone, Giordano, Mascia, Russo Spina.

Sopprimere il comma 9.

- 7. 4.** Albonetti, Grignaffini, Tidei, Pasetto, Tuccillo, Carra.

Al comma 9, sopprimere le parole: collegamento radiofonico, ovvero qualsivoglia altro.

- 7. 5.** Albonetti, Grignaffini, Tidei, Pasetto, Tuccillo, Carra.

Al comma 9, sopprimere le parole: , ovvero qualsivoglia altro collegamento a distanza.

- 7. 6.** Giulietti, Panattoni, Adduce, Pasetto, Tuccillo, Carra.

Al comma 10, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 65 per cento.

- 7. 7.** Giulietti, Panattoni, Adduce, Pasetto, Tuccillo, Carra.

Al comma 10, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 60 per cento.

- 7. 8.** Giulietti, Panattoni, Adduce, Pasetto, Tuccillo, Carra.

Al comma 10, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 55 per cento.

- 7. 10.** Giulietti, Panattoni, Adduce, Pasetto, Tuccillo, Carra.

Sopprimere il comma 14.

- 7. 11.** Giulietti, Panattoni, Adduce, Pasetto, Tuccillo, Carra.

Sopprimere il comma 15.

- 7. 12.** Giulietti, Panattoni, Adduce, Pasetto, Tuccillo, Carra.

Sopprimere il comma 16.

- 7. 13.** Grignaffini, Adduce, Albonetti, Susini, Pasetto, Tuccillo, Carra.

Sopprimere il comma 17.

- 7. 14.** Tidei, Rognoni, Panattoni, Duca, Adduce, Pasetto, Tuccillo, Carra.

Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: un decimo con le seguenti: nove decimi.

- 7. 15.** Albonetti, Adduce, Rognoni, Gentiloni Silveri, Bimbi, Gambale.

Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: un decimo con le seguenti: otto decimi.

- 7. 16.** Panattoni, Albonetti, Adduce, Giulietti, Gentiloni Silveri, Bimbi, Gambale.

Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: un decimo con le seguenti: sette decimi.

- 7. 17.** Grignaffini, Rognoni, Duca, Albonetti, Panattoni, Gentiloni Silveri, Bimbi, Gambale.

Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: un decimo con le seguenti: sei decimi.

- 7. 18.** Grignaffini, Rognoni, Duca, Albonetti, Panattoni, Gentiloni Silveri, Bimbi, Gambale.

Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: un decimo con le seguenti: cinque decimi.

Conseguentemente, al medesimo comma e periodo, ovunque ricorrono, sostituire le parole: 50.000 euro con le seguenti: 65.000 euro.

- 7. 19.** Panattoni, Rognoni, Tidei, Giachetti, Colasio, Rusconi.

Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: un decimo con le seguenti: cinque decimi.

- 7. 20.** Albonetti, Panattoni, Tidei, Giulietti, Gentiloni Silveri, Bimbi, Gambale.

Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: un decimo con le seguenti: quattro decimi.

Conseguentemente, al medesimo comma e periodo, sostituire le parole: un ventesimo con le seguenti: due ventesimi.

- 7. 21.** Panattoni, Duca, Rognoni, Giachetti, Colasio, Rusconi,.

Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: un decimo con le seguenti: quattro decimi.

- 7. 22.** Panattoni, Adduce, Tidei, Albonetti, Gentiloni Silveri, Bimbi, Gambale.

Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: un decimo con le seguenti: tre decimi.

Conseguentemente, al medesimo comma e periodo, ovunque ricorrono, sostituire le parole: 50.000 euro con le seguenti: 60.000 euro.

- 7. 23.** Giulietti, Adduce, Susini, Giachetti, Colasio, Rusconi.

Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: un decimo con le seguenti: tre decimi.

- 7. 24.** Giulietti, Susini, Rognoni, Gentiloni Silveri, Bimbi, Gambale.

Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: un decimo con le seguenti: due decimi.

Conseguentemente, al medesimo comma e periodo, ovunque ricorrono, sostituire le parole: 50.000 euro con le seguenti: 55.000 euro.

- 7. 25.** Rognoni, Albonetti, Tidei, Grignaffini, Giachetti, Colasio, Rusconi.

Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: un decimo con le seguenti: due decimi.

Conseguentemente, al medesimo comma e periodo, sostituire le parole: un ventesimo con le seguenti: sei ventesimi.

- 7. 26.** Duca, Panattoni, Susini, Tidei, Giachetti, Colasio, Rusconi.

Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: un decimo con le seguenti: due decimi.

- 7. 27.** Susini, Tidei, Adduce, Giulietti, Grignaffini, Pasetto, Tuccillo, Carra.

Al comma 17, primo periodo, ovunque ricorrono, sostituire le parole: 50.000 euro con le seguenti: 70.000 euro.

- 7. 28.** Tidei, Susini, Rognoni, Giulietti, Panattoni, Duca, Giachetti, Colasio, Rusconi.

Al comma 17, primo periodo, ovunque ricorrono, sostituire le parole: 50.000 euro con le seguenti: 65.000 euro.

- 7. 29.** Susini, Adduce, Grignaffini, Duca, Giachetti, Colasio, Rusconi.

Al comma 17, primo periodo, ovunque ricorrono, sostituire le parole: 50.000 euro con le seguenti: 60.000 euro.

- 7. 30.** Giulietti, Rognoni, Albonetti, Adduce, Giachetti, Colasio, Rusconi.

Al comma 17, primo periodo, ovunque ricorrono, sostituire le parole: 50.000 euro con le seguenti: 55.000 euro.

- 7. 31.** Susini, Tidei, Panattoni, Grignaffini, Duca, Adduce, Giachetti, Colasio, Rusconi.

Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: un ventesimo con le seguenti: diciannove ventesimi.

- 7. 32.** Grignaffini, Adduce, Albonetti, Giachetti, Colasio, Rusconi.

Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: un ventesimo con le seguenti: diciotto ventesimi.

- 7. 33.** Panattoni, Susini, Giulietti, Giachetti, Colasio, Rusconi.

Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: un ventesimo con le seguenti: diciassette ventesimi.

- 7. 34.** Susini, Tidei, Giulietti, Rognoni, Giachetti, Colasio, Rusconi.

Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: un ventesimo con le seguenti: sedici ventesimi.

- 7. 35.** Grignaffini, Susini, Rognoni, Panattoni, Giachetti, Colasio, Rusconi.

Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: un ventesimo con le seguenti: quindici ventesimi.

- 7. 36.** Albonetti, Adduce, Duca, Giachetti, Colasio, Rusconi.

Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: un ventesimo con le seguenti: quattordici ventesimi.

- 7. 37.** Duca, Tidei, Rognoni, Gentiloni Silveri, Bimbi, Gambale.

Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: un ventesimo con le seguenti: tredici ventesimi.

- 7. 38.** Duca, Susini, Grignaffini, Giulietti, Gentiloni Silveri, Bimbi, Gambale.

Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: un ventesimo con le seguenti: dodici ventesimi.

- 7. 39.** Panattoni, Rognoni, Tidei, Duca, Gentiloni Silveri, Gambale.

Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: un ventesimo con le seguenti: undici ventesimi.

- 7. 40.** Rognoni, Tidei, Albonetti, Adduce, Gentiloni Silveri, Bimbi, Gambale.

Al comma 17, primo periodo sostituire le parole: un ventesimo con le seguenti: dieci ventesimi.

- 7. 41.** Adduce, Albonetti, Susini, Gentiloni Silveri, Bimbi, Gambale.

Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: un ventesimo con le seguenti: nove ventesimi.

- 7. 42.** Albonetti, Tidei, Panattoni, Rognoni, Gentiloni Silveri, Bimbi, Gambale.

Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: un ventesimo con le seguenti: otto ventesimi.

- 7. 43.** Rognoni, Giulietti, Adduce, Gentiloni Silveri, Bimbi, Gambale.

Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: un ventesimo con le seguenti: sette ventesimi.

7. 44. Grignaffini, Duca, Susini, Gentiloni Silveri, Bimbi, Gambale.

Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: un ventesimo con le seguenti: sei ventesimi.

7. 45. Susini, Adduce, Panattoni, Gentiloni Silveri, Bimbi, Gambale.

Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole; un ventesimo con le seguenti: cinque ventesimi.

Conseguentemente, al medesimo comma e periodo, ovunque ricorrono, sostituire le parole: 50.000 euro con le seguenti: 70.000 euro.

7. 46. Rognoni, Tidei, Duca, Cardinale, Gentiloni Silveri, Bimbi.

Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: un ventesimo con le seguenti: cinque ventesimi.

7. 47. Giulietti, Rognoni, Tidei, Adduce, Gentiloni Silveri, Bimbi, Gambale.

Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: un ventesimo con le seguenti: quattro ventesimi.

7. 48. Tidei, Rognoni, Grignaffini, Adduce, Susini, Gentiloni Silveri, Bimbi, Gambale.

Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: un ventesimo con le seguenti: tre ventesimi.

Conseguentemente, al medesimo comma e periodo, ovunque ricorrono, sostituire le parole: 50.000 euro con le seguenti: 55.000 euro.

7. 49. Adduce, Albonetti, Susini, Duca, Giachetti, Colasio, Rusconi.

Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: un ventesimo con le seguenti: tre ventesimi.

7. 50. Panattoni, Giulietti, Tidei, Susini, Gentiloni Silveri, Bimbi, Gambale.

Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: un ventesimo con le seguenti: due ventesimi.

Conseguentemente, al medesimo comma e periodo, ovunque ricorrono, sostituire le parole: 50.000 euro con le seguenti: 65.000 euro.

7. 51. Panattoni, Grignaffini, Susini, Giachetti, Colasio, Rusconi.

Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: un ventesimo con le seguenti: due ventesimi.

7. 52. Tidei, Albonetti, Panattoni, Susini, Gentiloni Silveri, Bimbi, Gambale.

Al comma 17, secondo periodo, sostituire le parole: entro il 31 dicembre 2003 con le seguenti: entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. 56. Tidei, Giulietti, Grignaffini, Cardinale, Gentiloni Silveri, Bimbi.

Al comma 17, secondo periodo, sostituire le parole: entro il 31 dicembre 2003 con le seguenti: entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. 57. Susini, Panattoni, Tidei, Cardinale, Gentiloni Silveri, Bimbi.

Al comma 17, secondo periodo, sostituire le parole: entro il 31 dicembre 2003 con le seguenti: entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. 58. Giulietti, Grignaffini, Tidei, Cardinale, Gentiloni Silveri, Bimbi.

Al comma 17, secondo periodo, sostituire le parole: entro il 31 dicembre 2003 con le seguenti: entro il 5 dicembre 2003.

- 7. 59.** Susini, Duca, Albonetti, Cardinale, Gentiloni Silveri, Bimbi.

Al comma 17, sopprimere l'ultimo periodo.

- 7. 60.** Susini, Duca, Rognoni, Tidei, Panattoni, Cardinale, Gentiloni Silveri, Bimbi.

Al comma 17, ultimo periodo, sostituire le parole: 5.000 euro con le seguenti: 10.000 euro.

Conseguentemente, al medesimo periodo: sostituire le parole: tre rate con le seguenti: due rate;

sopprimere le parole: , 28 febbraio 2004.

- 7. 66.** Adduce, Albonetti, Grignaffini, Cardinale, Gentiloni Silveri, Bimbi.

Al comma 17, ultimo periodo, sostituire le parole: 5.000 euro con le seguenti: 10.000 euro.

- 7. 61.** Panattoni, Rognoni, Duca, Cardinale, Gentiloni Silveri, Bimbi.

Al comma 17, ultimo periodo, sostituire le parole: 5.000 euro con le seguenti: 7.000 euro.

Conseguentemente, al medesimo periodo: sostituire le parole: tre rate con le seguenti: un'unica rata;

sopprimere le parole: 31 dicembre 2003;

sopprimere le parole: 30 aprile 2004.

- 7. 64.** Giulietti, Tidei, Albonetti, Cardinale, Gentiloni Silveri, Bimbi.

Al comma 17, ultimo periodo, sostituire le parole: 5.000 euro con le seguenti: 7.000 euro.

Conseguentemente, al medesimo periodo:

sostituire le parole: tre rate con le seguenti: un'unica rata;

sopprimere le parole: , 28 febbraio 2004 e 30 aprile 2004.

- 7. 65.** Tidei, Panattoni, Susini, Cardinale, Gentiloni Silveri, Bimbi.

Al comma 17, ultimo periodo, sostituire le parole: 5.000 euro con le seguenti: 7.000 euro.

- 7. 62.** Rognoni, Adduce, Albonetti, Cardinale, Gentiloni Silveri, Bimbi.

Al comma 17, ultimo periodo, sostituire le parole: 5.000 euro con le seguenti: 6.000 euro.

- 7. 63.** Susini, Panattoni, Adduce, Cardinale, Gentiloni Silveri, Bimbi.

Al comma 17, ultimo periodo, sostituire le parole: tre rate con le seguenti: un'unica rata.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere le parole: , 28 febbraio 2004 e 30 aprile 2004.

- 7. 67.** Grignaffini, Giulietti, Tidei, Cardinale, Gentiloni, Bimbi.

Al comma 17, ultimo periodo, sostituire le parole: tre rate con le seguenti: due rate.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere le parole: 31 dicembre 2003.

- 7. 68.** Albonetti, Adduce, Susini, Tidei, Cardinale, Gentiloni Silveri, Bimbi.

Al comma 17, sostituire le parole: tre rate con le seguenti: due rate.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere le parole: , 28 febbraio 2004.

7. 69. Panattoni, Rognoni, Giulietti, Susini, Cardinale, Gentiloni Silveri, Bimbi.

Al comma 17, sostituire le parole: tre rate con le seguenti: due rate.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere le parole: e 30 aprile 2004.

7. 70. Adduce, Duca, Grignaffini, Cardinale, Gentiloni, Bimbi.

(A.C. 310 ed abb. — Sezione 7)

ARTICOLO 8 DEL PROVVEDIMENTO NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 8.

(Diffusioni interconnesse).

1. All'articolo 21, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, dopo le parole: « sei ore » sono inserite le seguenti: « per le emittenti radiofoniche e le dodici ore per le emittenti televisive. La variazione dell'orario di trasmissione in contemporanea da parte dei soggetti autorizzati è consentita previa comunicazione al Ministero delle comunicazioni, da inoltrare con un anticipo di almeno quindici giorni ».

2. Le diffusioni radiofoniche in contemporanea o interconnesse, comunque realizzate, devono evidenziare, durante i predetti programmi, l'autonoma e originale identità locale e le relative denominazioni identificative di ciascuna emittente.

3. All'articolo 39, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, dopo le parole: « sei ore di durata giornaliera » sono

inserite le seguenti: « per le emittenti radiofoniche e di dodici ore di durata giornaliera per le emittenti televisive ».

4. Le imprese di radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale che intendono interconnettere sulla base di preventive intese, ovvero previa costituzione di un consorzio, i propri impianti al fine di diffondere contemporaneamente le medesime produzioni presentano richiesta di autorizzazione al Ministero delle comunicazioni, che provvede entro un mese; trascorso tale termine senza che il Ministero medesimo si sia espresso, l'autorizzazione si intende rilasciata.

5. L'autorizzazione rilasciata ai consorzi di emittenti locali o alle emittenti di intesa tra loro, che ne abbiano presentato richiesta, a trasmettere in contemporanea per un tempo massimo di dodici ore al giorno sul territorio nazionale comporta la possibilità per detti soggetti di emettere nel tempo di interconnessione programmi di acquisto o produzione del consorzio ovvero programmi di emittenti televisive estere operanti sotto la giurisdizione di Stati membri dell'Unione europea ovvero di Stati che hanno ratificato la citata Convenzione resa esecutiva dalla legge 5 ottobre 1991, n. 327, nonché i programmi satellitari. In caso di eventuale interconnessione con canali satellitari o con emittenti televisive estere questa potrà avvenire per un tempo limitato al 50 per cento di quello massimo stabilito per l'interconnessione.

6. Alle imprese di radiodiffusione sonora è fatto divieto di utilizzo parziale o totale della denominazione che contraddistingue la programmazione comune in orari diversi da quelli delle diffusioni interconnesse.

7. Le diffusioni interconnesse da parte di imprese di radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale sono disciplinate dall'articolo 21 della legge 6 agosto 1990, n. 223, salvo quanto previsto dal presente articolo.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle diffusioni radiofoniche in contemporanea o interconnesse tra emittenti che formano circuiti a prevalente carattere comunitario

sempreché le stesse emittenti, durante le loro trasmissioni comuni, diffondano messaggi pubblicitari nei limiti previsti per le emittenti comunitarie. L'applicazione di sanzioni in materia pubblicitaria esclude il beneficio di cui al presente comma.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 8 DEL PROVVEDIMENTO

ART. 8.

(Diffusioni interconnesse).

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: quarantacinque giorni.

8. 3. Panattoni, Grignaffini, Giulietti, Susini, Cardinale, Gentiloni Silveri, Bimbi.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: un mese.

8. 4. Susini, Tidei, Giulietti, Cardinale, Gentiloni Silveri, Bimbi.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: venti giorni.

8. 5. Rognoni, Adduce, Albonetti, Cardinale, Gentiloni Silveri, Bimbi.

Al comma 6, sopprimere le parole: Alle imprese di radiodiffusione sonora.

8. 2. Tidei, Rognoni, Albonetti, Cardinale, Gentiloni Silveri, Bimbi.

Sopprimere il comma 8.

8. 1. Susini, Adduce, Panattoni, Cardinale, Gentiloni, Bimbi.

(A.C. 310 ed abb. — Sezione 8)

ARTICOLO 10 DEL PROVVEDIMENTO
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 10.

*(Tutela dei minori
nella programmazione televisiva).*

1. Fermo restando il rispetto delle norme comunitarie e nazionali vigenti a tutela dei minori e in particolare delle norme contenute nell'articolo 8, comma 1, e nell'articolo 15, comma 10, della legge 6 agosto 1990, n. 223, le emittenti televisive devono osservare le disposizioni per la tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre 2002. Eventuali integrazioni, modifiche o adozione di nuovi documenti di autoregolamentazione sono recepiti con decreto del Ministro delle comunicazioni, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Commissione parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451.

2. Le emittenti televisive sono altresì tenute a garantire, anche secondo quanto stabilito nel Codice di cui al comma 1, l'applicazione di specifiche misure a tutela dei minori nella fascia oraria di programmazione dalle ore 16,00 alle ore 19,00 e all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori, con particolare riguardo ai messaggi pubblicitari, alle promozioni e ad ogni altra forma di comunicazione commerciale e pubblicitaria. Specifiche misure devono essere osservate nelle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, in particolare calcistici, anche al fine di contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa dell'avversario, per prevenire fenomeni di violenza legati allo svolgimento di manifestazioni sportive.

3. L'impiego di minori di anni quattordici in programmi radiotelevisivi è disci-

plinato con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le pari opportunità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Alla verifica dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, e di cui ai commi da 10 a 13 dell'articolo 15 della legge 6 agosto 1990, n. 223, provvede la Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in collaborazione con il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal medesimo Comitato. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 6, lettera *b*), numero 6), della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « In caso di inosservanza delle norme in materia di tutela dei minori, ivi comprese quelle previste dal Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre 2002, e successive modificazioni, la Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità delibera l'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223. Le sanzioni si applicano anche se il fatto costituisce reato e indipendentemente dall'azione penale. Alle sanzioni inflitte sia dall'Autorità che dal Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori viene data adeguata pubblicità e la emittente sanzionata ne deve dare notizia nei notiziari diffusi in ore di massimo o di buon ascolto ».

5. In caso di violazione delle norme in materia di tutela dei minori, le sanzioni sono applicate direttamente secondo le procedure previste dal comma 3 dell'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e non secondo quelle indicate dai commi 1 e 2 dell'articolo 31 della medesima legge n. 223 del 1990, e dalle sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il Ministero delle comunicazioni fornisce supporto organizzativo e logistico all'attività del Comitato di applicazione del

Codice di autoregolamentazione TV e minori mediante le proprie risorse strumentali e di personale, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

6. I limiti minimo e massimo della sanzione pecuniaria prevista al comma 3 dell'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono elevati, in caso di violazione di norme in materia di tutela dei minori, rispettivamente a 25.000 e 350.000 euro.

7. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni presenta al Parlamento, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione in materia di tutela dei diritti dei minori, sui provvedimenti adottati e sulle eventuali sanzioni irrogate. Ogni sei mesi, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni invia alla Commissione parlamentare per l'infanzia di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, una relazione informativa sullo svolgimento delle attività di sua competenza in materia di tutela dei diritti dei minori, con particolare riferimento a quelle previste dal presente articolo, corredata da eventuali segnalazioni, suggerimenti o osservazioni.

8. All'articolo 114, comma 6, del codice di procedura penale, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « È altresì vietata la pubblicazione di elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla identificazione dei suddetti minorenni ».

9. Il Ministro delle comunicazioni, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone la realizzazione di campagne scolastiche per un uso corretto e consapevole del mezzo televisivo, nonché di trasmissioni con le stesse finalità rivolte ai genitori, utilizzando a tale fine anche la diffusione sugli stessi mezzi radiotelevisivi in orari di buon ascolto, con particolare riferimento alle trasmissioni effettuate dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.

10. Le quote di riserva per la trasmissione di opere europee, previste dall'articolo 2, comma 1, della legge 30 aprile 1998, n. 122, devono comprendere anche opere cinematografiche o per la televi-

sione, comprese quelle di animazione, specificamente rivolte ai minori, nonché produzioni e programmi adatti ai minori ovvero idonei alla visione da parte dei minori e degli adulti. Il tempo minimo di trasmissione riservato a tali opere e programmi è determinato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 10 DEL PROVVEDIMENTO

ART. 10.

(Tutela dei minori nella programmazione televisiva).

Al comma 3, sostituire le parole da: è disciplinato fino alla fine del comma con le seguenti: , in messaggi pubblicitari, spot e televendite è vietato.

10. 1. Titti De Simone, Giordano, Mascia, Russo Spena.

Al comma 3, dopo le parole: in programmi radiotelevisivi aggiungere le seguenti: , oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari, spot e televendite,.

10. 2. Titti De Simone, Giordano, Mascia, Russo Spena, Ruzzante, Grignaffini, Finocchiaro.

(Approvato, ad eccezione delle parole: « e televendite »)

Al comma 3, dopo le parole: in programmi radiotelevisivi aggiungere le seguenti: , in messaggi pubblicitari, spot e televendite.

10. 3. Titti De Simone, Giordano, Mascia, Russo Spena.

Al comma 3, dopo le parole: pari opportunità aggiungere le seguenti: , previo parere della Commissione parlamentare per l'infanzia di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451,.

10. 11. Capitelli, Grignaffini.

Al comma 3, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: trenta giorni.

10. 4. Albonetti, Rognoni, Grignaffini, Duca, Cardinale, Gentiloni Silveri, Bimbi.

Al comma 3, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: quarantacinque giorni.

10. 5. Albonetti, Adduce, Grignaffini, Duca, Cardinale, Gentiloni Silveri, Bimbi.

Al comma 3, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: settantacinque giorni.

10. 6. Panattoni, Albonetti, Giulietti, Cardinale, Gentiloni Silveri, Bimbi.

Al comma 4, ultimo periodo, sopprimere le parole: o di buon.

10. 7. Titti De Simone, Giordano, Mascia, Russo Spena.

Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole: , senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

10. 8. Rognoni, Tidei, Susini, Duca, Cardinale, Gentiloni Silveri, Bimbi.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: due mesi.

- 10. 15.** Giulietti, Grignaffini, Rognoni, Cardinale, Gentiloni Silveri, Bimbi.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: tre mesi.

- 10. 9.** Albonetti, Adduce, Susini, Rognoni, Panattoni, Cardinale, Gentiloni Silveri, Bimbi.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: quattro mesi.

- 10. 10.** Duca, Panattoni, Tidei, Rognoni, Cardinale, Gentiloni Silveri, Bimbi.

Al comma 7, aggiungere, in fine, le parole: , nonché sul rispetto delle vigenti disposizioni di legge da parte dei concessionari, licenziatari e soggetti autorizzati alle trasmissioni radiotelevisive e alla diffusione via internet.

- 10. 12.** Capitelli, Grignaffini.

Al comma 9, sopprimere le parole da: , con particolare riferimento fino alla fine del comma.

- 10. 13.** Capitelli, Chiaromonte, Raffaldini.

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per l'individuazione dei suddetti orari e programmi, il Ministro delle comunicazioni acquisisce il parere della Commissione parlamentare per l'infanzia di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451.

- 10. 14.** Capitelli, Chiaromonte, Sasso, Raffaldini.

(A.C. 310 ed abb. — Sezione 9)

**ARTICOLO 12 DEL PROVVEDIMENTO
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 12.

*(Uso efficiente
dello spettro elettromagnetico).*

1. Lo spettro elettromagnetico costituisce risorsa essenziale ai fini dell'attività radiotelevisiva. I soggetti che svolgono attività di radiodiffusione sono tenuti ad assicurare un uso efficiente delle frequenze radio ad essi assegnate, ed in particolare a:

a) garantire l'integrità e l'efficienza della propria rete;

b) minimizzare l'impatto ambientale in conformità alla normativa urbanistica e ambientale nazionale, regionale, provinciale e locale;

c) evitare rischi per la salute umana, nel rispetto della normativa nazionale e internazionale;

d) garantire la qualità dei segnali irradiati, conformemente alle prescrizioni tecniche fissate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e a quelle emanate in sede internazionale;

e) assicurare adeguata copertura del bacino di utenza assegnato e risultante dal titolo abilitativo;

f) assicurare che le proprie emissioni non provochino interferenze con altre emissioni lecite di radiofrequenze.

2. Il mancato rispetto dei principi di cui al comma 1 o, comunque, il mancato utilizzo delle radiofrequenze assegnate comporta la revoca ovvero la riduzione dell'assegnazione. Tali misure sono adottate dallo stesso organo che ha assegnato le radiofrequenze, qualora il soggetto in-

teressato, avvisato dell'inizio del procedimento e invitato a regolarizzare la propria attività di trasmissione, non vi provveda nel termine di sei mesi dalla data di ricezione dell'ingiunzione.

3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta e aggiorna il piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale garantendo, su tutto il territorio dello Stato, un uso efficiente e pluralistico della risorsa radioelettrica, una uniforme copertura, una razionale distribuzione delle risorse fra soggetti operanti in ambito nazionale e locale, in conformità con i principi della presente legge, e una riserva in favore delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge.

4. L'assegnazione delle radiofrequenze avviene secondo criteri pubblici, obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.

5. Il piano di assegnazione e le successive modificazioni e integrazioni sono sottoposti al parere delle regioni in ordine all'ubicazione degli impianti e, al fine di tutelare le minoranze linguistiche, all'intesa con le regioni autonome Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia e con le province autonome di Trento e di Bolzano. I pareri e le intese sono acquisiti secondo le procedure previste dall'articolo 1 della legge 30 aprile 1998, n. 122.

6. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con proprio regolamento, nel rispetto e in attuazione della legislazione vigente, definisce i criteri generali per l'installazione di reti di comunicazione elettronica, garantendo che i relativi permessi siano rilasciati dalle amministrazioni competenti nel rispetto dei criteri di parità di accesso ai fondi e al sottosuolo, di equità, di proporzionalità e di non discriminazione.

7. Per i casi in cui non sia possibile rilasciare nuovi permessi di installazione oppure per finalità di tutela del pluralismo e di garanzia di una effettiva concorrenza, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce, con proprio regolamento, le modalità di condivisione di infrastrutture, di impianti di trasmissione e di apparati di rete.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 12 DEL PROVVEDIMENTO

ART. 12.

(Uso efficiente dello spettro elettromagnetico).

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: adeguata con la seguente: totale.

12. 1. Adduce, Albonetti, Duca, Rognoni, Giachetti, Pasetto, Colasio.

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: adeguata con la seguente: completa.

12. 2. Panattoni, Giulietti, Duca, Giachetti, Pasetto, Colasio.

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: adeguata con le seguenti: la piena.

12. 3. Susini, Panattoni, Albonetti, Cardinale, Gentiloni Silveri, Bimbi.

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: adeguata con la seguente: efficace.

12. 4. Duca, Grignaffini, Adduce, Cardinale, Gentiloni Silveri, Bimbi.

Al comma 1, lettera e), dopo la parola: adeguata aggiungere le seguenti: e completa.

12. 5. Tidei, Susini, Grignaffini, Giulietti, Giachetti, Pasetto, Colasio.

Al comma 1, lettera e), dopo la parola: adeguata aggiungere le seguenti: e piena.

12. 6. Tidei, Susini, Rognoni, Panattoni, Giachetti, Pasetto, Colasio.

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: , anche in Stati confinanti con il territorio nazionale.

12. 7. Duca, Albonetti, Raffaldini.

(A.C. 310 ed abb. — Sezione 10)

**ARTICOLO 13 DEL PROVVEDIMENTO
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 13.

*(Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni).*

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'esercizio dei compiti ad essa affidati dalla legge, assicura il rispetto dei diritti fondamentali della persona nel settore delle comunicazioni, anche radio-televisive.

2. Le funzioni di cui al comma 1 sono svolte anche attraverso i Comitati regionali per le comunicazioni (CORECOM) la cui disciplina, relativamente ad aspettative e permessi dei loro presidenti e componenti, è demandata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ad apposito regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Restano ferme le competenze attribuite dalla legge nel settore radiotelevisivo al Garante per la protezione dei dati personali e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL-
L'ARTICOLO 13 DEL PROVVEDIMENTO**

ART. 13.

*(Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni).*

Al comma 2, dopo le parole: al comma 1 aggiungere le seguenti: , tra le quali

rientrano anche il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni generali.

13. 1. Albonetti, Panattoni, Duca, Chiaromonte.

Al comma 2, dopo le parole: da emanare aggiungere le seguenti: , previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,.

13. 2. Duca, Raffaldini, Capitelli.

Al comma 2, dopo le parole: da emanare aggiungere le seguenti: , sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,.

13. 3. Duca, Raffaldini, Capitelli.

Al comma 2, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: novanta giorni.

13. 4. Albonetti, Duca, Susini, Giachetti, Pasetto, Colasio.

Al comma 2, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: trenta giorni.

13. 5. Tidei, Panattoni, Rognoni, Susini, Giachetti, Pasetto, Colasio.

Al comma 2, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: quarantacinque giorni.

13. 6. Duca, Giulietti, Grignaffini, Albonetti, Giachetti, Pasetto, Colasio.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , d'intesa con la Conferenza unificata per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con particolare riguardo alle strutture operanti nel territorio della regione Valle d'Aosta.

13. 7. Susini, Giulietti, Panattoni, Albonetti, Rognoni, Giachetti, Pasetto, Colasio.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , d'intesa con la Conferenza unificata per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con particolare riguardo alle strutture operanti nel territorio della regione Piemonte.

13. 8. Grignaffini, Duca, Adduce, Albonetti, Giachetti, Pasetto, Colasio.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , d'intesa con la Conferenza unificata per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con particolare riguardo alle strutture operanti nel territorio della regione Lombardia.

13. 9. Susini, Tidei, Panattoni, Duca, Giachetti, Pasetto, Colasio.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , d'intesa con la Conferenza unificata per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con particolare riguardo alle strutture operanti nel territorio della regione Trentino-Alto Adige.

13. 10. Adduce, Albonetti, Susini, Giulietti, Giachetti, Pasetto, Colasio.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , d'intesa con la Conferenza unificata per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con particolare riguardo alle strutture operanti nel territorio della regione Veneto.

13. 11. Grignaffini, Albonetti, Tidei, Panattoni, Giachetti, Pasetto, Colasio.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , d'intesa con la Conferenza unificata per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di

Bolzano, con particolare riguardo alle strutture operanti nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia.

13. 12. Adduce, Albonetti, Duca, Grignaffini, Giulietti, Giachetti, Pasetto, Colasio.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , d'intesa con la Conferenza unificata per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con particolare riguardo alle strutture operanti nel territorio della regione Liguria.

13. 13. Rognoni, Duca, Panattoni, Giachetti, Pasetto, Colasio.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , d'intesa con la Conferenza unificata per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con particolare riguardo alle strutture operanti nel territorio della regione Emilia-Romagna.

13. 14. Tidei, Susini, Grignaffini, Giachetti, Pasetto, Colasio.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , d'intesa con la Conferenza unificata per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con particolare riguardo alle strutture operanti nel territorio della regione Marche.

13. 15. Rognoni, Panattoni, Tidei, Susini, Giachetti, Pasetto, Colasio.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , d'intesa con la Conferenza unificata per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con particolare riguardo alle strutture operanti nel territorio della regione Toscana.

13. 16. Albonetti, Grignaffini, Giulietti, Giachetti, Pasetto, Colasio.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , d'intesa con la Conferenza unificata per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con particolare riguardo alle strutture operanti nel territorio della regione Umbria.

13. 17. Duca, Giulietti, Susini, Tidei, Giachetti, Pasetto, Colasio.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , d'intesa con la Conferenza unificata per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con particolare riguardo alle strutture operanti nel territorio della regione Lazio.

13. 18. Giulietti, Duca, Rognoni, Giachetti, Pasetto, Colasio.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , d'intesa con la Conferenza unificata per i rapporti tra lo Stato e le Regioni, con particolare riguardo alle strutture operanti nel territorio della regione Abruzzi.

13. 19. Duca, Rognoni, Tidei, Giachetti, Pasetto, Colasio.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , d'intesa con la Conferenza unificata per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con particolare riguardo alle strutture operanti nel territorio della regione Molise.

13. 20. Grignaffini, Tidei, Panattoni, Susini, Giachetti, Pasetto, Colasio.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , d'intesa con la Conferenza unificata per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di

Bolzano, con particolare riguardo alle strutture operanti nel territorio della regione Campania.

13. 21. Rognoni, Giulietti, Albonetti, Giachetti, Pasetto, Colasio.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , d'intesa con la Conferenza unificata per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con particolare riguardo alle strutture operanti nel territorio della regione Basilicata.

13. 22. Tidei, Panattoni, Duca, Giachetti, Pasetto, Colasio.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , d'intesa con la Conferenza unificata per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con particolare riguardo alle strutture operanti nel territorio della regione Puglia.

13. 23. Grignaffini, Adduce, Rognoni, Giachetti, Pasetto, Colasio.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , d'intesa con la Conferenza unificata per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con particolare riguardo alle strutture operanti nel territorio della regione Calabria.

13. 24. Giulietti, Duca, Rognoni, Giachetti, Pasetto, Colasio.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , d'intesa con la Conferenza unificata per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con particolare riguardo alle strutture operanti nel territorio della regione Sardegna.

13. 25. Rognoni, Adduce, Tidei, Susini, Giachetti, Pasetto, Colasio.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , d'intesa con la Conferenza unifi-

cata per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con particolare riguardo alle strutture operanti nel territorio della regione Sicilia.

13. 26. Adduce, Susini, Albonetti, Duca, Giachetti, Pasetto, Colasio.

(A.C. 310 ed abb. — Sezione 11)

**ARTICOLO 15 DEL PROVVEDIMENTO
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 15.

(Limiti al cumulo dei programmi televisivi e radiofonici e alla raccolta di risorse nel sistema integrato delle comunicazioni. Disposizioni in materia pubblicitaria).

1. All'atto della completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale, uno stesso fornitore di contenuti, anche attraverso società qualificabili come controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249, non può essere titolare di autorizzazioni che consentano di diffondere più del 20 per cento del totale dei programmi televisivi o più del 20 per cento dei programmi radiofonici irradiabili su frequenze terrestri in ambito nazionale mediante le reti previste dal medesimo piano.

2. Fermo restando il divieto di costituzione di posizioni dominanti nei singoli mercati che compongono il sistema integrato delle comunicazioni, i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione costituito ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, non possono né direttamente, né attraverso soggetti controllati o collegati ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della citata legge n. 249 del 1997, conseguire ricavi superiori al 20 per cento delle risorse complessive del settore integrato delle comunicazioni.

3. I ricavi di cui al comma 2 sono quelli derivanti dal finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo al netto dei diritti dell'erario, da pubblicità nazionale e locale, da sponsorizzazioni, da televendite, dagli investimenti di enti ed imprese in altre attività finalizzate alla promozione dei propri prodotti o servizi, da convenzioni con soggetti pubblici, da provvidenze pubbliche, da offerte televisive a pagamento, da vendite di beni, servizi e abbonamenti relativi ai settori indicati alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 2.

4. Gli organismi di telecomunicazioni previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, i cui ricavi nel mercato dei servizi di telecomunicazioni, come definiti dal medesimo regolamento, sono superiori al 40 per cento dei ricavi complessivi di quel mercato non possono conseguire nel settore integrato delle comunicazioni ricavi superiori al 10 per cento del settore medesimo.

5. All'articolo 2, comma 7, primo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le parole: « ed avendo riguardo ai criteri indicati nei commi 1 e 8 » sono soppresse.

6. I soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete non possono, prima del 31 dicembre 2008, acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani. Il divieto si applica anche alle imprese controllate, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

7. Secondo le disposizioni dell'articolo 18, paragrafi 1 e 2, della direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, come sostituito dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, e fermi restando i limiti orari e giornalieri di affollamento pubblicitario indicati nella legge 6 agosto 1990, n. 223, all'articolo 8 della medesima legge n. 223 del 1990, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, la parola: « messaggi » è sostituita dalla seguente: « spot »;

b) al comma 9-bis, al primo periodo, dopo le parole: « se comprende forme di pubblicità » sono inserite le seguenti: « diverse dagli spot pubblicitari » e le parole: « le forme di pubblicità diverse dalle offerte di cui al presente comma » sono sostituite dalle seguenti: « gli spot pubblicitari » e, al secondo periodo, la parola: « offerte » è sostituita dalle seguenti: « pubblicità diverse dagli spot pubblicitari ».

8. L'articolo 10 della legge 7 marzo 2001, n. 62, è sostituito dal seguente:

« ART. 10. — (Messaggi pubblicitari di promozione del libro e della lettura). — 1. I messaggi pubblicitari facenti parte di iniziative, promosse da istituzioni, enti, associazioni di categoria, produttori editoriali e librai, volte a sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti del libro e della lettura, trasmessi gratuitamente o a condizioni di favore da emittenti televisive e radiofoniche pubbliche e private, non sono considerati ai fini del calcolo dei limiti massimi di cui all'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 15 DEL PROVVEDIMENTO

CAPO II

TUTELA DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

ART. 15.

(Limiti al cumulo dei programmi televisivi e radiofonici e alla raccolta di risorse nel sistema integrato delle comunicazioni. Disposizioni in materia pubblicitaria).

Al comma 1, premettere i seguenti:

01. L'emittenza radiotelevisiva via etere terrestre in tecnica analogica è sottoposta alla disciplina sul divieto di posizioni dominanti di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249. All'articolo 2, comma 6, della medesima legge, è soppresso il secondo pe-

riodo. All'articolo 2, comma 8, lettera d), della medesima legge, le parole: « destinata al consumo delle famiglie » sono sostituite dalle seguenti: « destinata al consumo ». In nessun caso un soggetto privato può essere destinatario di più di due concessioni televisive nazionali in tecnica analogica.

02. Le radiofrequenze resesi disponibili ai sensi del comma 01 sono riassegnate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con le procedure previste dalla normativa vigente anche per la sperimentazione di trasmissione di programmi via etere terrestre in tecnica digitale, garantendo la pluralità dei soggetti operatori e nel rispetto dei principi contenuti nella presente legge.

15. 1. Giulietti, Duca, Panattoni, Grignaffini.

Sostituire i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 con i seguenti:

1. L'emittenza radiotelevisiva via etere terrestre in tecnica analogica è sottoposta alla disciplina sul divieto di posizioni dominanti di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249. All'articolo 2, comma 6, della medesima legge, è soppresso il secondo periodo. All'articolo 2, comma 8, lettera d), della medesima legge, le parole: « destinata al consumo delle famiglie » sono sostituite dalle seguenti: « destinata al consumo ». In nessun caso un soggetto privato può essere destinatario di più di due concessioni televisive nazionali in tecnica analogica.

2. Dalla data di completamento della transizione dal sistema in tecnica analogica a quello in tecnica digitale uno stesso fornitore di contenuti, anche attraverso società controllanti, controllate o con esso collegate, ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249, non può essere titolare di licenze che consentano di diffondere più del 15 per cento del totale dei programmi televisivi irradiati su radiofrequenze terrestri in tecnica digitale in ambito nazionale. Ai fini della individuazione di posizioni dominanti e di posizioni di controllo si applicano, in quanto compatibili,

le disposizioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni.

3. I destinatari di concessioni televisive nazionali che controllano una quota pari al 20 per cento o superiore delle risorse economico-finanziarie del settore televisivo via etere terrestre in tecnica analogica non possono controllare, direttamente o indirettamente, quotidiani ed emittenti radiofoniche.

4. Le concessionarie di pubblicità che raccolgono pubblicità per non più di due emittenti televisive nazionali in tecnica analogica ovvero per emittenti in tecnica digitale che non superino il 20 per cento dei proventi come descritti all'articolo 2, comma 8, lettera a), secondo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249, possono raccogliere pubblicità anche per eminenti radiotelevisive locali di cui non siano controllanti, da cui non siano controllate o con esse collegate, ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Divieto di posizioni dominanti. Disposizioni in materia pubblicitaria.

15. 2. Colasio, Pasetto, Titti De Simone.

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

1. Dalla data di completamento della transizione del sistema in tecnica analogica a quello in tecnica digitale uno stesso fornitore di contenuti, anche attraverso società controllanti, controllate o con esso collegate, ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249, non può essere titolare di licenze che consentano di diffondere più del 15 per cento del totale dei programmi televisivi irradiati su radiofrequenze terrestri in tecnica digitale in ambito nazionale. Ai fini della individuazione di posizioni dominanti e di posizioni di controllo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni.

15. 3. Giulietti, Duca, Panattoni, Grignafini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'emittenza radiotelevisiva via etere terrestre in tecnica analogica è sottoposta alla disciplina sul divieto di posizioni dominanti di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249. All'articolo 2, comma 6, della medesima legge, è soppresso il secondo periodo. All'articolo 2, comma 8, lettera d), della medesima legge, le parole: « destinata al consumo delle famiglie » sono sostituite dalle seguenti: « destinata al consumo ». In nessun caso un soggetto privato può essere destinatario di più di due concessioni televisive nazionali in tecnica analogica.

* **15. 4.** Titti De Simone, Giordano, Mascia, Russo Spena.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'emittenza radiotelevisiva via etere terrestre in tecnica analogica è sottoposta alla disciplina sul divieto di posizioni dominanti di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249. All'articolo 2, comma 6, della medesima legge, è soppresso il secondo periodo. All'articolo 2, comma 8, lettera d), della medesima legge, le parole: « destinata al consumo delle famiglie » sono sostituite dalle seguenti: « destinata al consumo ». In nessun caso un soggetto privato può essere destinatario di più di due concessioni televisive nazionali in tecnica analogica.

* **15. 20.** Colasio, Gentiloni Silveri, Lusetti, Pasetto.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'atto dell'approvazione della presente legge uno stesso fornitore di contenuti, anche attraverso società qualificabili come controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249, non può essere titolare di concessioni o autorizzazioni che consentano di diffondere più del 20 per cento del totale dei programmi televisivi o più del 20 per cento dei programmi radiofo-

nici irradiabili su frequenze terrestri in ambito nazionale mediante le reti previste dal presente piano.

15. 5. Titti De Simone, Giordano, Mascia, Russo Spena, Colasio, Gentiloni Silveri, Lusetti, Pasetto.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nel caso che il processo di digitalizzazione delle trasmissioni televisive terrestri non sia attuato entro il giugno del 2004, uno stesso fornitore di contenuti, anche attraverso società qualificabili come controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249, non può essere titolare di concessioni o autorizzazioni che consentano di diffondere più del 20 per cento del totale dei programmi televisivi o più del 20 per cento dei programmi radiofonici irradiabili su frequenze terrestri in ambito nazionale mediante le reti previste dal piano nazionale delle frequenze in vigore.

15. 6. Titti De Simone, Giordano, Mascia, Russo Spena, Colasio, Gentiloni Silveri, Lusetti, Pasetto.

Al comma 1, sostituire le parole: All'atto della completa attuazione del piano nazionale delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale *con le seguenti:* Alla data di approvazione della presente legge.

15. 7. Titti De Simone, Giordano, Mascia, Russo Spena, Colasio, Gentiloni Silveri, Lusetti, Pasetto.

Al comma 1, sostituire le parole: All'atto della completa attuazione del piano nazionale delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale *con le seguenti:* Dalla data di completamento della transizione dal sistema in tecnica analogica a quello in tecnica digitale.

15. 8. Colasio, Titti De Simone.

Al comma 1, dopo le parole: uno stesso fornitore *aggiungere le seguenti:* di reti e.

15. 9. Colasio, Sasso, Titti de Simone.

Al comma 1, sostituire le parole da: non può essere titolare *fino alla fine del comma con le seguenti:* è sottoposto alla disciplina sul divieto di posizioni dominanti stabilite dalla medesima legge n. 249 del 1997.

15. 10. Rizzo, Bellillo, Vertone.

Al comma 2, sostituire le parole: diffondere più del 20 per cento *con le seguenti:* diffondere più del 10 per cento.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: o più del 20 per cento *con le seguenti:* o più del 10 per cento.

15. 11. Titti De Simone, Giordano, Mascia, Russo Spena.

Al comma 2, sostituire le parole: diffondere più del 20 per cento *con le seguenti:* diffondere più del 15 per cento.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: o più del 20 per cento *con le seguenti:* o più del 15 per cento.

* **15. 12.** Titti De Simone, Giordano, Mascia, Russo Spena.

Al comma 2, sostituire le parole: diffondere più del 20 per cento *con le seguenti:* diffondere più del 15 per cento.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: o più del 20 per cento *con le seguenti:* o più del 15 per cento.

* **15. 13.** Colasio, Lusetti, Pasetto, Gentiloni Silveri.

Al comma 1, sostituire le parole: diffondere più del 20 per cento *con le seguenti:* diffondere più del 15 per cento.

15. 14. Giulietti, Adduce, Albonetti, Duca, Giachetti, Pasetto, Colasio.

Al comma 1, sostituire le parole: diffondere più del 20 per cento con le seguenti: diffondere più del 17 per cento.

15. 15. Tidei, Rognoni, Susini, Panattoni, Giachetti, Pasetto, Colasio.

Al comma 1, sostituire le parole: diffondere più del 20 per cento con le seguenti: diffondere più del 18 per cento.

15. 16. Grignaffini, Duca, Albonetti, Giachetti, Pasetto, Colasio.

Al comma 1, sostituire le parole: o più del 20 per cento con le seguenti: o più del 15 per cento.

15. 17. Tidei, Panattoni, Rognoni, Grignaffini, Tuccillo, Carra, Gambale, Rusconi.

Al comma 1, sostituire le parole: o più del 20 per cento con le seguenti: o più del 17 per cento.

15. 18. Duca, Grignaffini, Giulietti, Albonetti, Tuccillo, Carra, Gambale, Rusconi.

Al comma 1, sostituire le parole: o più del 20 per cento con le seguenti: o più del 18 per cento.

15. 19. Rognoni, Giulietti, Adduce, Colasio, Carra, Bimbi.

Sostituire il comma 2 con la seguente:

2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza annuale, individuati i mercati rilevanti, conformemente ai principi di cui agli articoli 15 e 16 delle direttive 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, verifica che non sussistano e non si costituiscano nel sistema integrato delle comunicazioni e in ogni singolo mercato

rilevante, con particolare riferimento al mercato dell'emittenza televisiva analogica di reti terrestri per il quale rimangono validi i limiti stabiliti dall'articolo 2, comma 8, della legge 31 luglio 1997, n. 249, posizioni dominanti.

15. 21. Gentiloni Silveri, Colasio, Tidei, Adduce, Titti De Simone.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Fatto salvo quanto previsto dalla legge n. 287 del 1990, per promuovere la concorrenza nel settore, per tutti i soggetti facenti parte del settore integrato delle comunicazioni, l'operatore che, anche attraverso società controllanti, controllate o con esso collegate, ai sensi dell'articolo 2, comma 17 e 18 della legge 31 luglio 1997, n. 249, individuate, in quanto compatibili con le disposizioni di detta legge e successive modificazioni, detiene la maggiore quota delle risorse non può aumentare la propria quota né per via di acquisizioni né nel sistema integrato delle comunicazioni né in alcun singolo mercato che lo compone, neppure previa dismissione in altri settori. Tale divieto si applica per un periodo transitorio di cinque anni e può essere esteso per ulteriori tre anni dall'autorità garante delle comunicazioni in relazione allo stadio di sviluppo e diffusione della televisione digitale terrestre.

15. 22. Colasio, Raffaldini, Titti De Simone, Carra.

Al comma 2, sostituire le parole: nei singoli mercati che compongono il sistema integrato delle comunicazioni con le seguenti: in ciascun mercato.

15. 24. Rognoni, Raffaldini, Albonetti.

Al comma 2, sostituire le parole da: integrato delle comunicazioni, i soggetti fino alla fine del comma con le seguenti: dei media radiofonici e televisivi in tecnica analogica o digitale, via etere o cavo, e della stampa quotidiana e periodica, i

soggetti tenuti all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione costituito ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, non possono né direttamente, né attraverso soggetti controllati o collegati ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della citata legge n. 249 del 1997, conseguire ricavi superiori al 15 per cento delle risorse di ciascun specifico settore (radiofonico, televisivo e stampa quotidiana e periodica).

15. 23. Colasio, Raffaldini, Titti De Simone.

Al comma 2, dopo le parole: integrato delle comunicazioni aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 2, commi 8 e 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Conseguentemente:

sopprimere il comma 5;

all'articolo 28, comma 1, lettera f), sopprimere le parole: 8, 9,

15. 25. Colasio, Gentiloni Silveri, Tidei, Albonetti, Titti De Simone.

Al comma 2, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti 12 per cento.

15. 26. Rizzo, Bellillo, Vertone.

Al comma 2, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti 15 per cento.

15. 27. Colasio, Pasetto, Titti De Simone.

Al comma 2, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti 16 per cento.

15. 28. Panattoni, Tidei, Susini, Duca, Tuccillo, Carra, Gambale, Rusconi.

Al comma 2, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti 18 per cento.

15. 29. Susini, Rognoni, Tidei, Tuccillo, Carra, Gambale, Rusconi.

Al comma 2, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti 19 per cento.

15. 30. Grignaffini, Giulietti, Duca, Tuccillo, Carra, Gambale, Rusconi.

Al comma 2, dopo le parole: risorse complessive aggiungere le seguenti: dei singoli mercati di riferimento che compongono il.

15. 31. Titti De Simone, Giordano, Mascia, Russo Spena, Colasio, Gentiloni Silveri, Lusetti, Pasetto.

Al comma 2, sostituire le parole: del settore integrato delle comunicazioni con le seguenti: dei singoli mercati di riferimento.

15. 32. Titti De Simone, Giordano, Mascia, Russo Spena, Colasio, Gentiloni Silveri, Lusetti, Pasetto.

Al comma 2, sostituire le parole: settore integrato delle comunicazioni con le seguenti: settore economico che comprende le imprese radiotelevisive e quelle di produzione e distribuzione, qualunque ne sia la forma tecnica, di contenuti per programmi televisivi o radiofonici.

Conseguentemente, al comma 3, sopprimere le parole: relativi ai settori indicati alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 2.

15. 33. Gentiloni Silveri, Colasio, Tidei, Adduce, Titti De Simone.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e non oltre il 25 per cento in uno dei mercati di riferimento.

15. 34. Titti De Simone, Giordano, Mascia, Russo Spena, Colasio, Gentiloni Silveri, Lusetti, Pasetto.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Si definiscono « risorse del sistema integrato delle comunicazioni » i ricavi del settore televisivo e radiofonico, qualunque sia la tecnologia e il mezzo di trasmissione impiegato, analogico, digitale, via etere, cavo, satellite, derivanti da pubblicità, telepromozioni, televendita, ed escluso il provento del canone di cui all'articolo 18; i ricavi da pubblicità e da vendita al pubblico di quotidiani e periodici; i ricavi dell'editoria, esclusa quella scolastica e scientifica; i ricavi delle sale di proiezione cinematografica derivanti dalla vendita di biglietti di ingresso e di spazi pubblicitari; i ricavi dalla vendita e locazione di film su qualsiasi supporto; la pubblicità stradale; la pubblicità su annuari telefonici. Gli eventi sportivi ed altri eventi oggetto di trasmissione televisiva sono computati in via forfettaria con percentuale dei ricavi pubblicitari generati dall'evento, compresi i diritti pagati dalle aziende televisive per la diffusione dell'evento stesso sul territorio nazionale. La percentuale è determinata dall'Autorità garante delle comunicazioni. Sono esclusi dal calcolo delle risorse i costi per le campagne pubblicitarie, altre attività promozionali e ogni manifestazione fieristica o aziendale. Per ricavi si intende la voce di bilancio consolidato come definito dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6.

15. 35. Colasio, Tidei, Adduce, Titti De Simone.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. I ricavi di cui al comma 2 sono quelli conseguiti dai soggetti di cui al medesimo comma, nei settori di attività individuati dall'articolo 2, comma 1, lettera g), al netto delle transazioni effettuate tra i medesimi soggetti, derivanti dal finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo al netto dei diritti dell'erario, da pubblicità nazionale locale, da sponsorizzazioni, da televendite, dagli investimenti di enti ed imprese in altre attività finalizzate alla promozione dei propri prodotti e servizi, da

convenzioni con soggetti pubblici, da provvidenze pubbliche, da offerte televisive a pagamento, da vendite di beni, servizi e abbonamenti relativi ai servizi.

15. 38. Panattoni, Giulietti, Grignaffini, Tidei.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. I ricavi di cui al comma 2 sono quelli derivanti dal totale nazionale delle risorse derivanti da pubblicità, spettanze per televendite, proventi da convenzioni con soggetti pubblici, finanziamento del servizio pubblico, ricavi da offerta televisiva a pagamento, vendite e abbonamenti di quotidiani e periodici, dal mercato dell'editoria elettronica destinata ai consumi delle famiglie.

15. 36. Lusetti.

Al comma 3, sostituire le parole da: dal finanziamento del servizio pubblico radio-televisivo *fino alla fine del comma con le seguenti:* da pubblicità nazionale e locale, da sponsorizzazioni, da televendite, da convenzioni con soggetti pubblici, da provvidenze pubbliche.

15. 39. Gentiloni Silveri, Colasio, Tidei, Adduce, Titti De Simone.

Al comma 3, sopprimere le parole: dal finanziamento del servizio pubblico radio-televisivo al netto dei diritti dell'erario,

* **15. 40.** Colasio, Tidei.

Al comma 3, sopprimere le parole: dal finanziamento del servizio pubblico radio-televisivo al netto dei diritti dell'erario,

* **15. 41.** Titti De Simone, Giordano, Mascia, Russo Spena, Colasio, Gentiloni Silveri, Lusetti, Pasetto.

Al comma 3, sopprimere le parole: da sponsorizzazioni, da televendite,

15. 42. Giulietti, Susini, Rognoni, Tuccillo, Carra, Gambale, Rusconi.

Al comma 3, sopprimere le parole: da sponsorizzazioni,

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: dagli investimenti di enti e di imprese in altre attività finalizzate alla promozione dei propri prodotti o servizi,

15. 43. Tidei, Panattoni, Duca, Tuccillo, Carra, Gambale, Rusconi.

Al comma 3, sopprimere le parole: da sponsorizzazioni,

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: da convenzioni con soggetti pubblici,

15. 44. Grignaffini, Albonetti, Adduce, Tuccillo, Carra, Gambale, Rusconi.

Al comma 3, sopprimere le parole: da sponsorizzazioni,

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: da provvidenze pubbliche,

15. 45. Tidei, Rognoni, Duca, Tuccillo, Carra, Gambale, Rusconi.

Al comma 3, sopprimere le parole: da sponsorizzazioni,

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: da offerte televisive a pagamento,

15. 46. Susini, Tidei, Rognoni, Giulietti, Tuccillo, Carra, Gambale, Rusconi.

Al comma 3, sopprimere le parole: da sponsorizzazioni,

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: , da vendite di beni, servizi e abbonamenti relativi ai settori indicati alla lettera g del comma 1 dell'articolo 2.

15. 47. Adduce, Panattoni Albonetti, Tuccillo, Carra, Gambale, Rusconi.

Al comma 3, sopprimere le parole da: da televendite *fino alla fine del comma.*

15. 48. Rognoni, Panattoni, Duca, Tidei, Susini, Tuccillo, Carra, Gambale, Rusconi.

Al comma 3, sopprimere le parole: da televendite, dagli investimenti di enti e di imprese in altre attività finalizzate alla promozione dei propri prodotti o servizi,

15. 49. Albonetti, Adduce, Duca, Tuccillo, Carra, Gambale, Rusconi.

Al comma 3, sopprimere le parole: da televendite,

15. 50. Giulietti, Grignaffini, Susini, Tuccillo, Carra, Gambale, Rusconi.

Al comma 3, sostituire le parole da: dagli investimenti *fino alla fine del comma:* da convenzioni con soggetti pubblici, da provvidenze pubbliche, da offerte televisive a pagamento, da vendite di abbonamenti.

15. 37. Lusetti.

Al comma 3, sopprimere le parole: dagli investimenti di enti ed imprese in altre attività finalizzate alla promozione dei propri prodotti o servizi,

* **15. 38-bis.** Colasio, Titti De Simone.

Al comma 3, sopprimere le parole: dagli investimenti di enti ed imprese in altre attività finalizzate alla promozione dei propri prodotti o servizi,

* **15. 39-bis.** Panattoni, Rognoni, Tidei, Susini, Raffaldini, Albonetti, Tuccillo, Carra, Gambale, Rusconi.

Al comma 3, sopprimere le parole: da convenzioni con soggetti pubblici, da provvidenze pubbliche,

15. 40-bis. Adduce, Rognoni, Tidei, Colasio, Carra, Bimbi.

Al comma 3, sopprimere le parole: da convenzioni con soggetti pubblici,

* **15. 41-bis.** Giulietti, Rognoni, Tidei, Tuccillo, Carra, Gambale, Rusconi.

Al comma 3, sopprimere le parole: da convenzione con soggetti pubblici,

* **15. 42-bis.** Titti De Simone, Giordano, Mascia, Russo Spena, Colasio, Gentiloni Silveri, Lusetto, Pasetto.

Al comma 3, sopprimere le parole: da provvidenze pubbliche,

** **15. 43-bis.** Susini, Duca, Tidei, Tuccillo, Carra, Gambale, Rusconi.

Al comma 3, sopprimere le parole: da provvidenze pubbliche,

** **15. 44-bis.** Titti De Simone, Giordano, Mascia, Russo Spena, Colasio, Gentiloni Silveri, Lusetto, Pasetto.

Al comma 3, sopprimere le parole: da offerte televisive a pagamento, da vendite di beni, servizi e abbonamenti relativi ai settori indicati alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 2.

* **15. 45-bis.** Colasio, Pasetto, Titti De Simone, Carra, Bimbi.

Al comma 3, sopprimere le parole: da offerte televisive a pagamento, da vendite di beni, servizi e abbonamenti relativi ai settori indicati alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 2.

* **15. 46-bis.** Susini, Panattoni, Giulietti.

Al comma 3, sopprimere le parole: da offerte televisive a pagamento,

15. 47-bis. Susini, Duca, Albonetti, Adduce, Tuccillo, Carra, Gambale, Rusconi.

Al comma 3, sopprimere le parole: da vendite di beni, servizi fino alla fine del comma.

* **15. 48-bis.** Titti De Simone, Giordano, Mascia, Russo Spena, Colasio, Gentiloni Silveri, Lusetto, Pasetto.

Al comma 3, sopprimere le parole: da vendite di beni, servizi fino alla fine del comma.

* **15. 49-bis.** Panattoni, Rognoni, Tidei, Duca, Tuccillo, Carra, Gambale, Rusconi.

Sopprimere il comma 4.

** **15. 100.** Colasio, Titti De Simone.

Sopprimere il comma 4.

** **15. 101.** Panattoni, Duca, Grignaffini.

Al comma 4, sostituire le parole: 40 per cento con le seguenti: 50 per cento.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 12 per cento.

15. 102. Susini, Panattoni, Grignaffini, Colasio, Carra, Bimbi.

Al comma 4, sostituire le parole: 40 per cento con le seguenti: 45 per cento.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 12 per cento.

15. 103. Adduce, Albonetti, Tidei, Colasio, Carra, Bimbi.

Al comma 4, sostituire le parole: 40 per cento con le seguenti: 50 per cento.

15. 104. Grignaffini, Duca, Adduce, Tidei, Susini, Colasio, Carra, Bimbi.

Al comma 4, sostituire le parole: 40 per cento con le seguenti: 45 per cento.

15. 105. Duca, Rognoni, Adduce, Albonetti, Susini, Colasio, Carra, Bimbi.

Al comma 4, sostituire le parole: al 10 per cento con le seguenti: al 15 per cento.

15. 106. Susini, Duca, Tidei, Colasio, Carra, Bimbi.

Al comma 4, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 12 per cento.

15. 107. Albonetti, Duca, Rognoni, Grignaffini, Colasio, Carra, Bimbi.

Sopprimere il comma 5.

15. 108. Titti De Simone, Giordano, Mascia, Russo Spena, Colasio, Gentiloni Silveri, Lusetti, Pasetto.

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: prima del 31 dicembre 2008.

* **15. 109.** Colasio, Pasetto.

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: prima del 31 dicembre 2008.

* **15. 143.** Titti De Simone, Giordano, Mascia, Russo Spena.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: prima del 31 dicembre 2008 con le seguenti: fino alla completa conversione dal sistema in tecnica analogica a quello in tecnica digitale, accertato con decisione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

15. 130. Colasio, Raffaldini.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: prima del 31 dicembre 2008 con le seguenti: prima del totale passaggio dal sistema analogico al sistema televisivo digitale terrestre.

15. 131. Rognoni, Grignaffini, Duca, Pannattoni.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2008 con le seguenti: 31 dicembre 2016.

15. 114. Titti De Simone, Giordano, Mascia, Russo Spena, Colasio, Gentiloni Silveri, Lusetti, Pasetto.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2008 con le seguenti: 31 dicembre 2014.

15. 115. Titti De Simone, Giordano, Mascia, Russo Spena, Colasio, Gentiloni Silveri, Lusetti, Pasetto.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2008 con le seguenti: 31 dicembre 2012.

15. 116. Titti De Simone, Giordano, Mascia, Russo Spena, Colasio, Gentiloni Silveri, Lusetti, Pasetto.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2008 con le seguenti: 31 dicembre 2010.

* **15. 117.** Titti De Simone, Giordano, Mascia, Russo Spena, Colasio, Gentiloni Silveri, Lusetti, Pasetto.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2008 con le seguenti: 31 dicembre 2010.

* **15. 118.** Boato, Zanella, Pisicchio, Rizzo, Intini, Bellillo, Buemi, Bulgarelli, Cento, Cima, Di Gioia, Lion, Mazzucca Poggiolini, Pecoraro Scanio, Vertone.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2008 con le seguenti: 31 dicembre 2009.

15. 110. Rognoni, Albonetti, Susini, Colasio, Carra, Bimbi.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2008 con le seguenti: 30 giugno 2009.

15. 111. Rognoni, Giulietti, Duca, Colasio, Carra, Bimbi.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2008 con le seguenti: 30 aprile 2009.

15. 112. Susini, Albonetti, Adduce, Tidei, Colasio, Carra, Bimbi.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2008 con le seguenti: 31 gennaio 2009.

15. 113. Tidei, Giulietti, Rognoni, Albonetti, Colasio, Carra, Bimbi.

Al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e concessionarie per la radiodiffusione sonora.

15. 123. Lusetti, Colasio, Raffaldini, Rognoni.

Al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ed imprese radiofoniche.

15. 124. Colasio, Titti De Simone.

Al comma 6, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ed in ogni caso non è consentito ai titolari di licenza o concessione o autorizzazione per più di una rete televisiva terrestre acquisire partecipazioni in imprese editrici di cui sopra.

15. 119. Rizzo, Bellillo, Vertone.

Sopprimere il comma 7.

* **15. 120.** Rognoni.

Sopprimere il comma 7.

* **15. 125.** Colasio, Pasetto, Titti De Simone.

Al comma 7, lettera a), dopo la parola: spot aggiungere le seguenti: televendite e telepromozioni.

15. 93. Gentiloni Silveri, Colasio, Titti De Simone, Carra.

Al comma 7, sopprimere la lettera b).

15. 126. Colasio, Pasetto, Titti De Simone.

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini del presente comma le telepromozioni sono equiparate agli spot.

15. 121. Colasio.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. La trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte dei soggetti privati che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete non può eccedere il 10 per cento dell'orario giornaliero di programmazione e il 14 per cento di ogni ora.

15. 126-bis. Lusetti.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Nessun soggetto può superare il 25 per cento nella raccolta delle risorse sul mercato integrato della pubblicità di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g). Il limite si applica a tutte le forme di pubblicità qualunque siano i mezzi e le modalità della diffusione e chiunque ne sia il destinatario, includendo la raccolta per conto terzi.

15. 140. Rognoni, Raffaldini, Albonetti.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Le imprese concessionarie di pubblicità controllate da o collegate con soggetti titolari di oltre due reti televisive nazionali non possono raccogliere pubblicità per le imprese televisive locali.

In caso di violazione del presente obbligo l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni applica alla concessionaria di pubblicità una sanzione amministrativa da 250.000 euro a 1.000.000 di euro e alle imprese televisive locali una sanzione amministrativa da 100.000 euro a 500.000 euro.

15. 141. Lusetti.

Sopprimere il comma 8.

15. 122. Rognoni, Giulietti, Raffaldini.

(A.C. 310 ed abb. — Sezione 12)

ARTICOLO 16 DEL PROVVEDIMENTO
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

CAPO III

PRINCÌPI E CRITERI DIRETTIVI PER
L'EMANAZIONE DEL TESTO UNICO
DELLA RADIOTELEVISIONE

ART. 16.

*(Delega al Governo per l'emanazione
del testo unico della radiotelevisione).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e acquisizione dei pareri di cui al comma 3, un decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di radiotelevisione, denominato « testo unico della radiotelevisione », coordinandovi le norme vigenti e apportando alle medesime le integrazioni, modificazioni e abrogazioni necessarie al loro coordinamento o per assicurarne la migliore attuazione, nel rispetto della Costituzione, delle norme di diritto internazionale vigenti nell'ordinamento interno e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e alle Comunità europee.

2. Le regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia di emittenza radiotelevisiva in ambito regionale o provinciale nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nel Capo I e sulla base dei seguenti principi, come indicati nel testo unico di cui al comma 1:

a) previsione che la trasmissione di programmi per la radiodiffusione televi-

siva in tecnica digitale in ambito regionale o provinciale avvenga nelle bande di frequenza previste per detti servizi dal vigente regolamento delle radiocomunicazioni dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, nel rispetto degli accordi internazionali, della normativa dell'Unione europea e di quella nazionale, nonché dei piani nazionali di ripartizione e di assegnazione delle radiofrequenze;

b) attribuzione a organi della regione o degli enti locali delle competenze in ordine al rilascio dei provvedimenti abilitativi, autorizzatori e concessori necessari per l'accesso ai siti previsti dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze, in base alle vigenti disposizioni nazionali e regionali, per l'installazione di reti e di impianti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, proporzionalità e obiettività, nonché nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute, di tutela del territorio, dell'ambiente e del paesaggio e delle bellezze naturali;

c) attribuzione a organi della regione o della provincia delle competenze in ordine al rilascio delle autorizzazioni per fornitore di contenuti o per fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato destinati alla diffusione in ambito, rispettivamente, regionale o provinciale;

d) previsione che il rilascio dei titoli abilitativi di cui alla lettera *c)* avvenga secondo criteri oggettivi, tenendo conto della potenzialità economica del soggetto richiedente, della qualità della programmazione prevista e dei progetti radioelettrici e tecnologici, della pregressa presenza sul mercato, delle ore di trasmissione effettuate, della qualità dei programmi, delle quote percentuali di spettacoli e di servizi informativi autoprodotti, del personale dipendente, con particolare riguardo ai giornalisti iscritti all'Albo professionale, e degli indici di ascolto rilevati; il titolare della licenza di operatore di rete televisiva in tecnica digitale in ambito locale, qualora abbia richiesto una o più autorizzazioni per lo svolgimento dell'at-

tività di fornitura di cui alla lettera *b)*, ha diritto a ottenere almeno un'autorizzazione che consenta di irradiare nel blocco di programmi televisivi numerici di cui alla licenza rilasciata;

e) definizione, da parte della legislazione regionale, degli specifici compiti di pubblico servizio che la società concessionaria del servizio pubblico generale di radiodiffusione è tenuta ad adempiere nell'orario e nella rete di programmazione destinati alla diffusione di contenuti in ambito regionale o, per le province autonome di Trento e di Bolzano, in ambito provinciale, nel rispetto dei principi di cui alla presente legge; è, comunque, garantito un adeguato servizio di informazione in ambito regionale o provinciale;

f) attribuzione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano della legittimazione a stipulare, previa intesa con il Ministero delle comunicazioni, specifici contratti di servizio con la società concessionaria del servizio pubblico generale di radiodiffusione per la definizione degli obblighi di cui alla lettera *e)*, nel rispetto della libertà di iniziativa economica della società concessionaria, anche con riguardo alla determinazione dell'organizzazione dell'impresa; ulteriori principi fondamentali relativi allo specifico settore dell'emittenza in ambito regionale o provinciale possono essere ricavati dalle disposizioni legislative vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge in materia di emittenza radiotelevisiva in ambito locale, comunque nel rispetto dell'unità giuridica ed economica dello Stato e assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e la tutela dell'incolumità e della sicurezza pubbliche.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui ai commi 1 e 2, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata « Conferenza Stato-

regioni», è trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, compreso quello della Commissione parlamentare per le questioni regionali, da rendere entro sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il Governo ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Conferenza Stato-regioni e alle Camere per il parere definitivo, da rendere, rispettivamente, entro trenta e sessanta giorni.

4. Le disposizioni normative statali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge nelle materie appartenenti alla legislazione regionale continuano ad applicarsi, in ciascuna regione, fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali in materia.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 16 DEL PROVVEDIMENTO

CAPO III

PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI PER L'EMANAZIONE DEL TESTO UNICO DELLA RADIOTELEVISIONE

ART. 16.

(Delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione).

Al comma 2, sostituire le parole: di cui al comma 1 con le seguenti: della radiotelevisione.

16. 1. Colasio, Pasetto, Bimbi, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giuliotti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

(A.C. 310 ed abb. — Sezione 13)

ARTICOLO 17 DEL PROVVEDIMENTO NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

CAPO IV

COMPITI DEL SERVIZIO PUBBLICO GENERALE RADIOTELEVISIVO E RIFORMA DELLA RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA

ART. 17.

(Definizione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo).

1. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidato per concessione a una società per azioni, che lo svolge sulla base di un contratto nazionale di servizio stipulato con il Ministero delle comunicazioni e di contratti di servizio regionali e, per le province autonome di Trento e di Bolzano, provinciali, con i quali sono individuati i diritti e gli obblighi della società concessionaria. Tali contratti sono rinnovati ogni tre anni.

2. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, comunque garantisce:

a) la diffusione di tutte le trasmissioni televisive e radiofoniche di pubblico servizio della società concessionaria con copertura integrale del territorio nazionale, per quanto consentito dallo stato della scienza e della tecnica;

b) un numero adeguato di ore di trasmissioni televisive e radiofoniche dedicate all'educazione, all'informazione, alla formazione, alla promozione culturale, con particolare riguardo alla valorizzazione delle opere teatrali, cinematografiche, televisive, anche in lingua originale, e musicali riconosciute di alto livello artistico o maggiormente innovative; tale numero di ore è definito ogni tre anni con deliberazione dell'Autorità per le garanzie

nelle comunicazioni e, per l'anno 2003, è stabilito in tremila ore per le trasmissioni televisive in chiaro e in altrettante ore per le trasmissioni radiofoniche; dal computo di tali ore sono escluse le trasmissioni di intrattenimento per i minori;

c) la diffusione delle trasmissioni di cui alla lettera b), in modo proporzionato, in tutte le fasce orarie, anche di maggiore ascolto, e su tutti i programmi televisivi e radiofonici;

d) l'accesso alla programmazione, nei limiti e secondo le modalità indicati dalla legge, in favore dei partiti e dei gruppi rappresentati in Parlamento e in assemblee e consigli regionali, delle organizzazioni associative delle autonomie locali, dei sindacati nazionali, delle confessioni religiose, dei movimenti politici, degli enti e delle associazioni politici e culturali, delle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali, dei gruppi etnici e linguistici e degli altri gruppi di rilevante interesse sociale che ne facciano richiesta;

e) la costituzione di una società per la produzione, la distribuzione e la trasmissione di programmi radiotelevisivi all'estero, finalizzati alla conoscenza e alla valorizzazione della lingua, della cultura e dell'impresa italiane attraverso l'utilizzazione dei programmi e la diffusione delle più significative produzioni del panorama audiovisivo nazionale;

f) la diffusione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia autonoma di Trento, in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta e in lingua slovena per la regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

g) la trasmissione gratuita dei messaggi di utilità sociale ovvero di interesse pubblico che siano richiesti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e la tra-

smissione di adeguate informazioni sulla viabilità delle strade e delle autostrade italiane;

h) la trasmissione, in orari appropriati, di contenuti destinati specificamente ai minori, che tengano conto delle esigenze e della sensibilità della prima infanzia e dell'età evolutiva;

i) la conservazione degli archivi storici radiofonici e televisivi, garantendo l'accesso del pubblico agli stessi;

l) la destinazione di una quota non inferiore al 15 per cento dei ricavi complessivi annui alla produzione di opere europee, ivi comprese quelle realizzate da produttori indipendenti; tale quota trova applicazione a partire dal contratto di servizio stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge;

m) la realizzazione nei termini previsti dalla presente legge delle infrastrutture per la trasmissione radiotelevisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale;

n) la realizzazione di servizi interattivi digitali di pubblica utilità;

o) il rispetto dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dall'articolo 8, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223;

p) l'articolazione della società concessionaria in una o più sedi nazionali e in sedi in ciascuna regione e, per la regione Trentino-Alto Adige, nelle province autonome di Trento e di Bolzano;

q) l'adozione di idonee misure di tutela delle persone portatrici di *handicap* sensoriali in attuazione dell'articolo 4, comma 2;

r) la valorizzazione e il potenziamento dei centri di produzione decentrati, in particolare per le finalità di cui alla lettera b) e per le esigenze di promozione delle culture e degli strumenti linguistici locali;

s) la realizzazione di attività di insegnamento a distanza.

3. Le sedi regionali o, per le province autonome di Trento e di Bolzano, le sedi

provinciali della società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo operano in regime di autonomia finanziaria e contabile in relazione all'attività di adempimento degli obblighi di pubblico servizio affidati alle stesse.

4. Con deliberazione adottata d'intesa dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dal Ministro delle comunicazioni prima di ciascun rinnovo triennale del contratto nazionale di servizio sono fissate le linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo, definite in relazione allo sviluppo dei mercati, al progresso tecnologico e alle mutate esigenze culturali, nazionali e locali.

5. Alla società cui è affidato mediante concessione il servizio pubblico generale radiotelevisivo è consentito lo svolgimento, direttamente o attraverso società collegate, di attività commerciali ed editoriali, connesse alla diffusione di immagini, suoni e dati, nonché di altre attività correlate, purché esse non risultino di pregiudizio al migliore svolgimento dei pubblici servizi concessi e concorrano alla equilibrata gestione aziendale.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 17 DEL PROVVEDIMENTO

CAPO IV

COMPITI DEL SERVIZIO PUBBLICO GENERALE RADIOTELEVISIVO E RIFORMA DELLA RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA

ART. 17.

(Definizione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo).

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: televisive con la seguente: radiotelevisive.

17. 4. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte,

Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: in lingua ladina aggiungere le seguenti: e tedesca.

*** 17. 1.** Detomas, Brugger, Zeller, Widmann, Collé.

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: in lingua ladina aggiungere le seguenti: e tedesca.

*** 17. 2.** Kessler.

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: in lingua ladina aggiungere le seguenti: e tedesca.

***17. 6.** Boato.

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: di Trento aggiungere le seguenti: , nonché per i comuni di Livinallongo del Col di Lana, Colle Santa Lucia e Cortina d'Ampezzo nella provincia di Belluno,

17. 3. Detomas, Brugger, Zeller, Widmann, Collé, Bressa, Boato.

Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: , in lingua albanese per la provincia di Palermo.

17. 11. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 2, lettera m), sostituire la parola: radiotelevisiva con la seguente: televisiva.

17. 5. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giuliotti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

(A.C. 310 ed abb. — Sezione 14)

**ARTICOLO 19 DEL PROVVEDIMENTO
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 19.

(Verifica dell'adempimento dei compiti).

1. In conformità a quanto stabilito nella comunicazione della Commissione delle Comunità europee 2001/C 320/04, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee* C 320 del 15 novembre 2001, relativa all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione, è affidato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di verificare che il servizio pubblico generale radiotelevisivo venga effettivamente prestato ai sensi delle disposizioni di cui alla presente legge, del contratto nazionale di servizio e degli specifici contratti di servizio conclusi con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto anche dei parametri di qualità del servizio e degli indici di soddisfazione degli utenti definiti nel contratto medesimo.

2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nei casi di presunto inadempimento degli obblighi di cui al comma 1, d'ufficio o su impulso del Ministero delle comunicazioni per il contratto nazionale di servizio ovvero delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano

per i contratti da queste stipulati, notifica l'apertura dell'istruttoria al rappresentante legale della società concessionaria, che ha diritto di essere sentito, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel termine fissato contestualmente alla notifica e ha facoltà di presentare deduzioni e pareri in ogni fase dell'istruttoria, nonché di essere nuovamente sentito prima della chiusura di questa.

3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può in ogni fase dell'istruttoria richiedere alle imprese, enti o persone che ne siano in possesso, di fornire informazioni e di esibire documenti utili ai fini dell'istruttoria; disporre ispezioni al fine di controllare i documenti aziendali e di prenderne copia, anche avvalendosi della collaborazione di altri organi dello Stato; disporre perizie e analisi economiche e statistiche, nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria.

4. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le imprese oggetto di istruttoria da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni.

5. I funzionari dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio.

6. Con provvedimento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, i soggetti richiesti di fornire gli elementi di cui al comma 3 sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a 25 mila euro se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti ovvero alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a 50 mila euro se forniscono informazioni o esibiscono documenti non veritieri. Sono fatte salve le diverse sanzioni previste dall'ordinamento vigente.

7. Se, a seguito dell'istruttoria, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ravvisa infrazioni agli obblighi di cui al comma 1, fissa alla società concessionaria il termine, comunque non superiore a

trenta giorni, per l'eliminazione delle infrazioni stesse. Nei casi di infrazioni gravi, tenuto conto della gravità e della durata dell'infrazione, l'Autorità dispone, inoltre, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida, fissando i termini, comunque non superiori a trenta giorni, entro i quali l'impresa deve procedere al pagamento della sanzione.

8. In caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 7, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del fatturato ovvero, nei casi in cui sia stata applicata la sanzione di cui al citato comma 7, una sanzione di importo minimo non inferiore al doppio della sanzione già applicata con un limite massimo del 3 per cento del fatturato come individuato al medesimo comma 7, fissando altresì il termine entro il quale il pagamento della sanzione deve essere effettuato. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può disporre la sospensione dell'attività d'impresa fino a novanta giorni.

9. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dà conto dei risultati del controllo ogni anno nella relazione annuale.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 19 DEL PROVVEDIMENTO

ART. 19.

(Verifica dell'adempimento dei compiti).

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: comunque non superiore a trenta giorni con le seguenti: necessariamente non superiore a venticinque giorni.

19. 1. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Luseti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella,

Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: a trenta giorni con le seguenti: a quarantacinque giorni.

19. 3. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Luseti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: comunque non superiore a trenta giorni con le seguenti: necessariamente non superiore a quarantacinque giorni.

19. 2. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Luseti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

(A.C. 310 ed abb. — Sezione 15)

ARTICOLO 20 DEL PROVVEDIMENTO NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 20.

(Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana Spa).

1. La concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidata, per la

durata di dodici anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa.

2. Per quanto non sia diversamente previsto dalla presente legge la RAI-Radiotelevisione italiana Spa è assoggettata alla disciplina generale delle società per azioni, anche per quanto concerne l'organizzazione e l'amministrazione.

3. Il consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, composto da nove membri, è nominato dall'assemblea. Il consiglio, oltre a essere organo di amministrazione della società, svolge anche funzioni di controllo e di garanzia circa il corretto adempimento delle finalità e degli obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo.

4. Possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i soggetti aventi i requisiti per la nomina a giudice costituzionale ai sensi dell'articolo 135, secondo comma, della Costituzione o, comunque, persone di riconosciuto prestigio e competenza professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che si siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica o della comunicazione sociale, maturandovi significative esperienze manageriali. Ove siano lavoratori dipendenti vengono, a richiesta, collocati in aspettativa non retribuita per la durata del mandato. Il mandato dei membri del consiglio di amministrazione dura tre anni e i membri sono rieleggibili una sola volta.

5. La nomina del presidente del consiglio di amministrazione è effettuata dal consiglio nell'ambito dei suoi membri e diviene efficace dopo l'acquisizione del parere favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

6. L'elezione degli amministratori avviene mediante voto di lista. A tale fine l'assemblea è convocata con preavviso, da pubblicare ai sensi dell'articolo 2366 del codice civile non meno di trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza; a pena di nullità delle deliberazioni ai sensi

dell'articolo 2379 del codice civile, l'ordine del giorno pubblicato deve contenere tutte le materie da trattare, che non possono essere modificate o integrate in sede assembleare; le liste possono essere presentate da soci che rappresentino almeno lo 0,5 per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria e sono rese pubbliche, mediante deposito presso la sede sociale e annuncio su tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui due economici, rispettivamente, almeno venti giorni e dieci giorni prima dell'adunanza. Salvo quanto previsto dal presente articolo in relazione al numero massimo di candidati della lista presentata dal Ministero dell'economia e delle finanze, ciascuna lista comprende un numero di candidati pari al numero di componenti del consiglio da eleggere. Ciascun socio avente diritto di voto può votare una sola lista. Nel caso in cui siano state presentate più liste, i voti ottenuti da ciascuna lista sono divisi per numeri interi progressivi da uno al numero di candidati da eleggere; i quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista nell'ordine dalla stessa previsto e si forma un'unica graduatoria nella quale i candidati sono ordinati sulla base del quoziente ottenuto. Risultano eletti coloro che ottengono i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente, risulta eletto il candidato della lista i cui presentatori detengano la partecipazione azionaria minore. Le procedure di cui al presente comma si applicano anche all'elezione del collegio sindacale.

7. Il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze nell'assemblea, in sede di nomina dei membri del consiglio di amministrazione e fino alla completa alienazione della partecipazione dello Stato, presenta una autonoma lista di candidati, indicando un numero massimo di candidati proporzionale al numero di azioni di cui è titolare lo Stato. Tale lista è formulata sulla base delle delibere della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e delle indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze per l'imme-

diata presentazione secondo le modalità e i criteri proporzionali di cui al comma 9.

8. Il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, nelle assemblee della società concessionaria convocate per l'assunzione di deliberazioni di revoca o che comportino la revoca o la promozione di azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, esprime il voto in conformità alla deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi comunicata al Ministero medesimo.

9. Fino a che il numero delle azioni alienate non superi la quota del 10 per cento del capitale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, in considerazione dei rilevanti ed imprescindibili motivi di interesse generale connessi allo svolgimento del servizio pubblico generale radiotelevisivo da parte della concessionaria, ai fini della formulazione dell'unica lista di cui al comma 7, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi indica sette membri eleggendoli con il voto limitato a uno; i restanti due membri, tra cui il presidente, sono invece indicati dal socio di maggioranza. La nomina del presidente diviene efficace dopo l'acquisizione del parere favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. In caso di dimissioni o impedimento permanente del presidente o di uno o più membri, i nuovi componenti sono nominati con le medesime procedure del presente comma entro i trenta giorni successivi alla comunicazione formale delle dimissioni presso la medesima Commissione.

10. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 entrano in vigore a decorrere dal 28 febbraio 2004. Ove, anteriormente alla predetta data, sia necessario procedere alla nomina del consiglio di amministrazione, per scadenza naturale del mandato o per altra causa, a ciò si provvede secondo le procedure di cui ai commi 7 e 9.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 20 DEL PROVVEDIMENTO

ART. 20.

(Disciplina della RAI-Radiotelevisione Spa).

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: competenza con la seguente: esperienza.

20. 4. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole da: tre anni fino alla fine del comma con le seguenti: due anni.

20. 54. Colasio, Raffaldini, Titti De Simone, Mazzarello.

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: cinque anni.

20. 6. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: due anni.

20. 5. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella,

Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: quattro anni.

* **20. 1.** Rizzo, Bellillo, Vertone.

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: quattro anni.

* **20. 47.** Titti De Simone, Giordano, Mascia, Russo Spina.

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole da: e i membri fino alla fine del comma con le seguenti: , i membri sono rieleggibili una sola volta e per almeno due anni dal termine del mandato non possono intrattenere rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con altre imprese operanti nel settore disciplinato dalla presente legge.

20. 48. Panattoni, Albonetti, Raffaldini.

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: una sola volta con le seguenti: per due volte consecutive.

20. 8. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: una sola volta con le seguenti: più di una volta.

20. 7. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti,

Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il mandato dei membri del consiglio ha termine in ogni caso dinanzi ad eventuali dimissioni o impedimento del presidente del consiglio di amministrazione.

20. 49. Boato, Pisicchio, Rizzo, Intini, Zanella, Bellillo, Buemi, Bulgarelli, Cento, Cima, Di Gioia, Lion, Mazzuca Poggiolini, Pecoraro Scanio, Vertone.

Al comma 5, sostituire la parola: espresso con la seguente: manifestato.

20. 9. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 5, sostituire le parole: dei due terzi con le seguenti: di due terzi.

20. 10. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: sino alla terza votazione. Dalla successiva è sufficiente la maggioranza assoluta.

20. 55. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti,

Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: dal presente articolo con le seguenti: dal comma 7.

20. 11. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: dal presente con le seguenti: da questo.

20. 12. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 6, sesto periodo, aggiungere, in fine, le parole: , fermo restando che due amministratori devono essere scelti, sulla base del sistema di cui al presente comma, tra i candidati inclusi nelle liste presentate dai soci di minoranza.

20. 13. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 6, ottavo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , di cui un rappresentante è riservato alle liste di minoranza.

20. 14. Colasio, Albonetti, Raffaldini, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: formulata sulla base delle delibere della con le seguenti: deliberata dalla.

20. 15. Duca, Raffaldini, Albonetti, Colasio.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire la parola: formulata con la seguente: definita.

20. 16. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: servizi radiotelevisivi e aggiungere le seguenti: senza tenere conto.

20. 2. Rizzo, Bellillo, Vertone.

Al comma 7, secondo periodo, sopprimere le parole: secondo le modalità e i criteri proporzionali di cui al comma 9.

20. 17. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella,

Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 7, secondo periodo, sopprimere le parole: le modalità e.

20. 18. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 7, sopprimere le parole: e i criteri proporzionali.

20. 19. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 8, aggiungere, in fine, le parole: e d'accordo già con i Presidenti delle Camere.

20. 56. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 9, primo periodo, sopprimere le parole da: Fino a che il numero fino a: radiotelevisione italiana Spa.

20. 50. Titti De Simone, Giordano, Mascia, Russo Spena.

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole da: il numero fino alla fine del comma con le seguenti: il capitale azionario della Società Rai non è ceduto a favore della Fondazione Rai - Radiotelevisione italiana istituita ai sensi della presente legge e a cui è affidata la gestione del servizio pubblico radiotelevisivo, che la esercita in concessione secondo le disposizioni della presente legge, il consiglio d'amministrazione è formato da cinque persone: quattro componenti sono nominati dalla Commissione parlamentare di vigilanza con il voto limitato a uno; il Presidente è nominato dalla medesima Commissione parlamentare di vigilanza, con maggioranza qualificata dei due terzi. Il mandato dei membri del consiglio d'amministrazione dura tre anni. Il termine decorre a partire dal 1° aprile successivo alla nomina ed è rinnovabile per una sola volta. Le dimissioni del Presidente non dovute ad impedimento permanente comportano la contestuale decadenza del consiglio. In caso di dimissioni o impedimento di uno dei membri del consiglio, la Commissione parlamentare di vigilanza elegge il nuovo componente con la procedura di cui al presente comma entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione. Le dimissioni contestuali di tre membri comportano la decadenza dell'intero consiglio d'amministrazione, compreso il presidente.

20. 20. Panattoni, Duca, Grignaffini.

Al comma 9, primo periodo, sostituire la parola: alienato con la seguente: vendute.

20. 22. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole da: la quota del 10 per cento *fino alla fine del comma con le seguenti:* il 50 per cento del capitale della RAI-radiotelevisione italiana Spa, in considerazione dei rilevanti e imprescindibili motivi di interesse generale connessi con lo svolgimento del servizio pubblico generale radiotelevisivo da parte della concessionaria, il consiglio d'amministrazione è formato da cinque persone: quattro componenti sono nominati dalla Commissione parlamentare di vigilanza con il voto limitato a uno; il Presidente è nominato dalla medesima Commissione parlamentare di vigilanza, con maggioranza qualificata dei due terzi. Il mandato dei membri del consiglio d'amministrazione dura tre anni. Il termine decorre a partire dal 1° aprile successivo alla nomina ed è rinnovabile per una sola volta. Le dimissioni del Presidente non dovute ad impedimento permanente comportano la contestuale decadenza del consiglio. In caso di dimissioni o impedimento di uno dei membri del consiglio, la Commissione parlamentare di vigilanza elegge il nuovo componente con la procedura di cui al presente comma entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione. Le dimissioni contestuali di tre membri comportano la decadenza dell'intero consiglio d'amministrazione, compreso il presidente.

20. 21. Panattoni, Duca, Grignaffini, Colasio.

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 30 per cento.

20. 51. Boato, Rizzo, Intini, Zanella, Picchio, Bellillo, Buemi, Bulgarelli, Cento, Cima, Di Gioia, Lion, Mazzuca Poggiolini, Pecoraro Scanio, Vertone.

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 8 per cento.

20. 23. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella,

Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 1 per cento.

20. 24. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: del capitale aggiungere la seguente: intero.

20. 25. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: dei rilevanti ed con la seguente: degli.

20. 26. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 9, primo periodo, sostituire la parola: rilevanti ed con la seguente: considerevoli.

20. 27. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giuliotti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole da: ai fini della formulazione fino alla fine del secondo periodo con le seguenti: le competenti commissioni parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, in seduta comune, indicano i nove membri del consiglio di amministrazione e li eleggono con il voto limitato a uno; fra questi la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi elegge il presidente con la maggioranza dei due terzi dei propri componenti.

20. 28. Pasetto, Colasio, Raffaldini, Titti De Simone.

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole da: della formulazione fino alla fine del secondo periodo, con le seguenti: della nomina del consiglio di amministrazione, la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica indicano ognuna quattro membri eleggendoli con il voto limitato a uno; il restante membro, con funzioni di presidente, è eletto sulla base di una rosa di nomi, indicata dei Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

20. 29. Pasetto, Colasio, Sasso, Raffaldini.

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole da: della formulazione fino alla fine del secondo periodo, con le seguenti: della nomina del consiglio di amministrazione, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi indica otto membri eleggendoli con il voto limitato a uno; il restante membro, con funzioni di presidente, è eletto a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, dalla medesima Commissione.

20. 30. Gentiloni Silveri, Colasio, Mazzarello, Raffaldini, Titti De Simone.

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole da: sette membri fino a: della Commissione con le seguenti: nove membri eleggendoli con il voto limitato a uno. Il presidente è indicato, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, dalla Commissione.

20. 31. Gentiloni Silveri, Colasio, Mazzarello, Raffaldini, Titti De Simone.

Al comma 9, primo periodo, sopprimere le parole: , tra cui il presidente,

20. 34. Colasio, Grignaffini, Duca, Raffaldini.

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: dal socio di maggioranza con le seguenti: dal Parlamento con votazione unica su singolo nome a seduta comune delle due Camere, sulla base di una lista di nomi congiunta ad un programma.

20. 52. Titti De Simone, Giordano, Mascia, Russo Spena.

Al comma 9, secondo periodo, sostituire la parola: efficace con la seguente: effettiva.

20. 35. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella,

Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 9, secondo periodo, dopo la parola: efficace aggiungere la seguente: solo.

20. 36. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 9, terzo periodo, sopprimere le parole: o impedimento permanente del presidente o.

20. 37. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 9, terzo periodo, sopprimere le parole: o di uno o più membri.

20. 38. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 9, terzo periodo, sostituire le parole: o di uno o più membri con le seguenti: ha termine il mandato dei membri del consiglio. In caso di dimissioni o impedimento di uno o più membri si procede a nuova nomina.

20. 53. Boato, Intini, Zanella, Pisicchio, Rizzo, Bellillo, Buemi, Bulgarelli, Cento, Cima, Di Gioia, Lion, Mazzuca Poggiolini, Pecoraro Scanio, Vertone.

Al comma 9, sostituire le parole: o più con le seguenti: dei.

20. 42. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 9, terzo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: venti giorni.

20. 43. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 9, terzo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: quaranta giorni.

20. 44. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 9, terzo periodo, sostituire la parola: formale con la seguente: scritta.

20. 45-bis. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 9, terzo periodo, dopo la parola: formale aggiungere la seguente: e scritta.

20. 46-bis. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 9, sostituire le parole: presso la con le seguenti: , da far recapitare alla.

20. 45. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Sostituire il comma 10 con il seguente:

10. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 del presente articolo entrano in vigore successivamente alla scadenza naturale del Consiglio di amministrazione in carica. Fino a quella data rimangono in vigore le norme della legge 14 aprile 1975, n. 103, e della legge 25 giugno 1993, n. 206, in ordine all'amministrazione e alla gestione della società concessionaria, e le altre norme che regolano la materia.

20. 3. Bocchino, Santulli.

Al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole: o per altra causa con le seguenti: o per cause diverse.

20. 46. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sessanta giorni dopo l'entrata in vigore della presente legge decade il consiglio di amministrazione in carica.

20. 57. Carra.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

(Sezione 1 – Emergenza rifiuti in Campania)

BORRIELLO e CICALA. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che

la gestione dell'emergenza rifiuti nella regione Campania presenta, ancora oggi, gravissime carenze e palesi insufficienze tali da provocare un diffuso malcontento tra la popolazione interessata, nonché ricorrenti proteste per le decisioni, spesso incongrue e tardive, adottate dal commissario straordinario per l'emergenza rifiuti, onorevole Antonio Bassolino;

in particolare, si sono verificate gravi disfunzioni nel ciclo dei rifiuti solidi urbani, in quanto non è ancora stato organizzato, con la dovuta efficienza e razionalità, il trasporto e la raccolta dei rifiuti nelle aree di stoccaggio e presso gli impianti di compattamento (Cda) dei medesimi, generando un accumulo ricorrente di grandi quantità di rifiuti in aree e siti non idonei, con gravi danni all'ambiente ed alla salute stessa dei cittadini;

allo stato non sono ancora certi i tempi della realizzazione degli impianti di termovalorizzazione, essenziali per il corretto funzionamento del ciclo di smaltimento dei rifiuti;

appare, inoltre, in grave ritardo in tutta la regione Campania l'avvio concreto della raccolta differenziata dei rifiuti, la cui realizzazione contribuirebbe in modo importante alla riduzione della massa complessiva dei rifiuti da smaltire —:

quali interventi urgenti si intendano adottare per affrontare in modo efficace e razionale l'emergenza complessiva dei rifiuti in Campania, al fine di alleviare i gravi disagi sofferti dalla collettività ed i pericoli per la salute pubblica, attuando, in tal modo, il disposto di cui all'articolo 32, primo comma, della Costituzione.

(3-02705)

(30 settembre 2003)

(Sezione 2 – Inchiesta presso l'Istituto « Ipsia Ripamonti » di Camerlata di Como)

CÈ, GUIDO GIUSEPPE ROSSI, DARIO GALLI, LUCIANO DUSSIN, BALLAMAN, BANCHI CLERICI, BRICOLO, CAPARINI, DIDONÈ, GUIDO DUSSIN, ERCOLE, FONTANINI, GIBELLI, GIANCARLO GIORGETTI, LUSSANA, MARTINELLI, FRANCESCA MARTINI, PAGLIARINI, PAROLO, POLLEDRI, RIZZI, RODEGHIERO, SERGIO ROSSI, STUCCHI e VASCON. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

la procura della Repubblica presso il tribunale di Como ha condotto un'inchiesta durata quasi quattro mesi a carico di Ermanno Capatti, sindaco di Montano in Lucino e segretario amministrativo dell'istituto professionale « Ipsia Ripamonti » di Camerlata di Como;

l'inchiesta, conclusasi all'inizio di settembre 2003 e basata, oltre che sulle testimonianze dei protagonisti, anche su filmati realizzati da una telecamera posta

dagli inquirenti nell'ufficio dell'indagato, ha confermato l'accusa di abusi sessuali e concussione, a danno di almeno trentadue studenti e per episodi risalenti fino al 1990;

l'indagato non ha negato i fatti, limitandosi ad affermare che gli studenti erano consenzienti;

l'accusa di concussione si riferisce al fatto che, per ottenere prestazioni sessuali da studenti, minorenni e maggiorenni, Capatti avrebbe abusato della sua posizione nella scuola e dei suoi poteri di pubblico ufficiale;

l'obbligatoria sospensione cautelare dal suo impiego nella scuola, che compete all'ufficio scolastico regionale, è stata predisposta ben undici giorni dopo l'arresto dell'indagato, mentre ad oggi non è ancora stata predisposta la sospensione dal contratto nazionale di lavoro;

nell'inchiesta risultano indagati anche il preside dell'istituto, che non ha preso, per anni, alcun provvedimento, nonostante segnalazioni sui comportamenti anomali di Ermanno Capatti fossero giunte da studenti, bidelli e professori, e il vicepreside, che ha fatto firmare a molti studenti un manifesto di sostegno al segretario amministrativo;

sia il dirigente del centro per i servizi amministrativi (*ex-provveditorato*) di Lecco e Como che il presidente provinciale del sindacato dei presidi hanno difeso *in toto* l'operato e la figura di Capatti;

nonostante i gravi reati commessi, Capatti è rimasto per tre mesi sindaco, in malattia, del comune di Montano in Lucino, ha chiesto il reintegro nelle sue funzioni nella scuola e giungono da più voci continue denunce contro l'aura omerosa che si è mantenuta attorno alla figura del segretario amministrativo —

se il Governo non ritenga opportuno aprire un'inchiesta sulla situazione dell'istituto professionale « Ipsia Ripamonti » di Camerlata di Como, per accertare se sono esistiti o continuano ad esistere com-

portamenti tesi ad offrire copertura e protezione al perpetuarsi di fatti penalmente rilevanti. (3-02706)

(30 settembre 2003)

(Sezione 3 – Iniziative per garantire il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali in Vietnam)

EMERENZIO BARBIERI e NARO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

un medico vietnamita, Pham Hong Son, impiegato presso un'azienda farmaceutica, arrestato nel marzo 2002 per aver tradotto e diffuso via *internet* un articolo intitolato « Cosa è la democrazia », trovato sul sito del dipartimento di Stato Usa, è stato condannato a tredici anni di prigione con l'accusa di spionaggio per « aver raccolto notizie e documenti da un Paese straniero per usarli contro lo Stato socialista del Vietnam »;

il 26 agosto 2003 la suprema corte di appello del Vietnam ha ridotto la condanna del signor Pham Hong Son a cinque anni di carcere;

nel novembre 2002 un avvocato di 32 anni, Le Chi Quang, si è visto infliggere quattro anni di prigione per aver pubblicato su *internet* articoli polemici nei confronti del Governo socialista;

sono sempre più severi i controlli da parte delle autorità vietnamite sulla rete *internet*, ritenuta il veicolo migliore per diffondere il dissenso nei confronti del Governo vietnamita, così come è accaduto ed accade in Cina;

negare il diritto all'informazione costituisce una chiara violazione dei diritti civili —

quali azioni intenda adottare al fine di migliorare la situazione dei diritti dell'uomo ed il rispetto delle libertà fondamentali da parte dello Stato vietnamita. (3-02707)

(30 settembre 2003)

(Sezione 4 – Programma del Governo per la tutela degli anziani non autosufficienti)

BINDI, CASTAGNETTI, LOIERO, MONACO, LUSETTI, BURTONI, FIORONI, MEDURI, MOSELLA, DUILIO, MOLINARI, REALACCI, PARISI, FRANCESCHINI e REDUZZI. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere – premesso che:

in base ai dati forniti dall'Istituto superiore di sanità, nel corso dell'estate 2003 le vittime tra gli anziani sarebbero state circa 5000, con un aumento del 16 per cento rispetto allo stesso periodo del 2002;

le vittime, secondo i dati dell'Istituto superiore di sanità, sono state di più al Centro-Nord e nelle aree metropolitane;

sui dati, a distanza di pochi giorni, è già caduto l'oblio dei *mass media* e del Governo;

il Governo con il Ministro interrogato, nel mese di agosto 2003, dopo aver scaricato le responsabilità su comuni e aziende sanitarie locali, si è limitato a dare consigli scontati rivolti alle persone anziane, non affrontando, invece, il nodo delle risorse e dei programmi a sostegno della non autosufficienza;

le famiglie si trovano a dover affrontare da sole, quale unico luogo di assistenza effettiva, il dramma della condizione delle persone non autosufficienti con costi insostenibili;

in Francia vi è stata ben altra assunzione di responsabilità da parte delle istituzioni rispetto al dramma della morte di migliaia di anziani durante l'estate –:

dopo annunci e promesse fatte durante l'emergenza, quali siano i programmi del Governo in merito al tema degli anziani non autosufficienti.

(3-02708)

(30 settembre 2003)

(Sezione 5 – Iniziative per rivedere il meccanismo dell'inflazione programmata a tutela delle retribuzioni)

ALFONSO GIANNI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere – premesso che:

la situazione dell'andamento dell'inflazione e dell'incremento del costo della vita è estremamente grave e ciò è indice di una situazione economica del nostro Paese molto negativa;

le rilevazioni ufficiali dell'Istat ci dicono che l'inflazione è del 2,8 per cento, mentre l'inflazione programmata è la metà;

siamo di fronte a un grande problema sociale: infatti, l'incremento dell'inflazione va di pari passo con l'incremento della povertà e dell'indigenza e la perdita di potere d'acquisto è percepita in maniera inequivocabile e drammatica dagli strati più deboli della popolazione, lavoratori dipendenti e pensionati;

che l'inflazione non derivi dall'incremento dei salari è ormai un dato comprovato: infatti il valore delle retribuzioni, dei salari e dei redditi da lavoro dipendente è diminuito nell'ultimo decennio, secondo valutazioni concordi, e vi è stato uno spostamento di ricchezza e di prodotto interno lordo dalle retribuzioni da lavoro dipendente alle rendite e ai profitti;

successivamente al recente dibattito parlamentare, l'Istat ha reso noto sulla base di agosto 2003 che l'incremento delle retribuzioni, malgrado il rinnovo di alcuni contratti nazionali, sarà in ogni caso nettamente inferiore al tasso di inflazione reale –:

se non ritenga che sia da rivedere il meccanismo dell'inflazione programmata e, in ogni caso, di adottare un meccanismo di tutela delle retribuzioni, per cui a fine anno, di fronte a ogni spostamento tra inflazione programmata e inflazione reale, ci sia un recupero salariale da parte dei lavoratori dipendenti.

(3-02709)

(30 settembre 2003)

(Sezione 6 – Dati concernenti le violenze commesse nel corso del vertice G8 a Genova e iniziative del Governo per sostenere l'impegno delle forze dell'ordine)

LA RUSSA, AIRAGHI, ALBONI, AMORUSO, ANEDDA, ARMANI, ARRIGHI, ASCIERTO, BELLOTTI, BENEDETTI VALENTINI, BOCCHINO, BORNACIN, BRIGUGLIO, BUONTEMPO, BUTTI, CANNELLA, CANELLI, CARDIELLO, CARRARA, CARUSO, CASTELLANI, CATANOSO, CIRIELLI, COLA, GIORGIO CONTE, GIULIO CONTI, CORONELLA, CRISTALDI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, FASANO, FATUZZO, FIORI, FOTI, FRAGALÀ, FRANZ, GALLO, GAMBA, GERACI, GHIGLIA, ALBERTO GIORGETTI, GIRONDA VERALDI, LA GRUA, LA STARZA, LAMORTE, LANDI DI CHIAVENNA, LANDOLFI, LEO, LISI, LO PRESTI, LOSURDO, MACERATINI, MAGGI, MALGIERI, GIANNI MANCUSO, LUIGI MARTINI, MAZZOCCHI, MENIA, MEROI, MESSA, MIGLIORI, MUSSOLINI, ANGELA NAPOLI, NESPOLI, ONNIS, PAOLONE, PATARINO, ANTONIO PEPE, PEZZELLA, PORCU, RAISI, RAMPONI, RICCIO, RONCHI, ROSITANI, SAGLIA, SAIA, GARNERO SANTANCHÈ, SCALIA, SELVA, SERENA, STRANO, TAGLIALATELA, TRANTINO, VILLANI MIGLIETTA, ZACCHEO e ZACCHERA.— *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il 12 settembre 2003 la magistratura di Genova ha concluso le indagini relative all'irruzione da parte delle forze dell'ordine nella scuola Diaz ed alle perquisizioni a carico dei manifestanti effettuate all'interno della caserma di Bolzaneto, avvenute in occasione del G8 svoltosi a Genova nel luglio del 2001, con l'invio di 73 avvisi di conclusione indagini ad agenti, funzionari e dirigenti della polizia di Stato;

già in occasione degli scontri, il Vicepresidente del Consiglio dei ministri, onorevole Gianfranco Fini, aveva espresso

la solidarietà del Governo alle forze dell'ordine;

all'indomani della notizia della chiusura delle indagini, il Ministro interrogato ha dichiarato che «Forza Italia sta dalla parte dei carabinieri, della guardia di finanza e della polizia», denunciando, inoltre, «il tentativo di trasformare gli aggrediti in aggressori e i facinorosi in vittime innocenti», critiche non dirette alla magistratura, ma a chi sta «cercando di montare una polemica politica su un atto dovuto», come è stato poi successivamente precisato dal Ministro interrogato;

nel luglio del 2001 Genova venne devastata con bottiglie *molotov* ed incendi appiccati ovunque, aggredita e saccheggiata dal «movimento» dei *black-bloc*, che, per «sfondare la zona rossa» ed impedire il G8, premeditò con cura, per giorni e giorni, lo scontro, portando nel capoluogo ligure una guerra annunciata, che lasciò attoniti gli italiani ed ebbe gravissime ripercussioni sull'immagine del nostro Paese a livello internazionale —:

se sia a conoscenza di quanti manifestanti violenti fossero presenti a Genova, quanti di loro siano stati denunciati e quanti rinviati a giudizio e, contestualmente, quanti fossero i rappresentanti delle forze dell'ordine presenti per garantire la sicurezza durante lo svolgimento del *summit* e quanti di loro complessivamente siano stati denunciati, se sia a conoscenza di quanti danni alla proprietà siano stati quantificati e se e in che misura questi siano stati risarciti e se ritenga di dover esprimere ufficialmente la solidarietà del Governo alle forze dell'ordine e quali iniziative intenda promuovere al fine di sostenere coerentemente e concretamente gli esponenti delle forze dell'ordine nel loro quotidiano impegno sul fronte della sicurezza, anche in vista di futuri impegni internazionali del Governo italiano. (3-02710)

(30 settembre 2003)

(Sezione 7 – Iniziative normative riferite ai comunicati delle alte cariche istituzionali trasmessi dalla Rai)

RIZZO. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 22 della legge n. 103 del 1975 prevede che la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo italiano (Rai spa) è tenuta a trasmettere i comunicati e le dichiarazioni ufficiali delle più alte cariche istituzionali ed inoltre, recita testualmente al comma 2, « per gravi ed urgenti necessità pubbliche la richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri ha effetto immediato »;

il Presidente del Consiglio dei ministri è ricorso alla prerogativa riservatagli dal suddetto articolo 22, comma 2, della legge n. 103 del 1975, per presentare il 29 settembre 2003 a reti unificate Rai le proposte del Governo in materia previdenziale;

il messaggio televisivo del Presidente del Consiglio dei ministri diramato attraverso le reti Rai unificate rappresenta, ricorrendo testualmente alle parole poco felici ma usate in più occasioni dal Ministro interrogato, « un caso di uso improprio del servizio pubblico pagato con i soldi degli italiani » ed un vero e proprio abuso di uno strumento che la legge riconosce al Governo, ma per gravi ed urgenti necessità pubbliche, come quella verificatasi non più di ventiquattr'ore prima e che ha messo letteralmente in ginocchio e per un'intera giornata una nazione: il *black out* energetico;

la trattazione di una materia, seppur importantissima e di grande impatto popolare, quale è quella previdenziale, ma i cui effetti legislativi entreranno in vigore non prima dell'anno 2008, non giustifica il ricorso ad uno strumento straordinario, quale è il messaggio a reti unificate previsto dall'articolo 22 della legge n. 103 del 1975;

ad avviso dell'interrogante, l'intervento televisivo del Presidente del Consiglio dei ministri si configura come un vero e proprio atto di imposizione mediatica, condita da demagogia e populismo, e rappresenta una brutta pagina per il pluralismo e la libertà d'informazione —:

se non ritenga di adottare iniziative normative che vincolino l'azienda Rai a rispettare, in tali casi, il principio del pluralismo, garantendo il diritto di replica ai controinteressati. (3-02711)

(30 settembre 2003)

(Sezione 8 – Cessione da parte della Rai del 49 per cento della consociata Rai Way)

ROGNONI, GIULIETTI, RUZZANTE, INNOCENTI, AGOSTINI, DUCA, GRIGNAFFINI, BUFFO, MELANDRI, PANATTONI, CAPITELLI, CARLI, CHIAROMONTE, LOLLI, MARTELLA, SASSO, TOCCI, ADDUCE, ALBONETTI, DE LUCA, MAZZARELLO, RAFFALDINI, SUSINI e TIDEI. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

secondo notizie di stampa, che riportano le dichiarazioni del presidente della società statunitense *Crown Castle*, il Ministro interrogato intervenne — con una missiva personale, sembra datata 20 ottobre 2001 — nel corso della trattativa, ormai quasi conclusa, per la cessione da parte della Rai del 49 per cento della consociata *Rai Way*;

la *Crown Castle*, all'epoca dell'intervento del Ministro interrogato, aveva già versato in una banca statunitense l'importo di 724 miliardi di vecchie lire come corrispettivo per l'acquisto del suddetto pacchetto azionario, prezzo ritenuto assolutamente congruo da ben 5 *advisor* finanziari, di cui due della Rai, due dell'ex Iri, più Arthur Andersen;

dalla lettera di replica del presidente di detta società, Jhon P. Kelly, i cui stralci furono pubblicati dalla agenzia *Adn-Kro-*

nos, si evince che le motivazioni di diniego del Ministro interrogato sarebbero state giustificate da imprecisati sopravvenuti e imprevedibili eventi, nonché da considerazioni di carattere strategico;

la mancata divulgazione dei contenuti dalla missiva del Ministro interrogato lascia spazio alle più fantasiose deduzioni. I sopravvenuti e imprevedibili eventi erano forse riconducibili alla tragedia delle Torri di New York? Le considerazioni strategiche del nostro Paese non consentivano una *partnership* con una società che veniva ritenuta più che credibile dal Governo inglese, tanto che in Gran Bretagna è stato ceduto alla stessa *Crown Castle* il 100 per cento degli impianti di trasmissione della *Bbc*? E altro ancora;

la conclusione positiva della trattativa in questione avrebbe consentito una proficua collaborazione tecnologica, oltreché

una cospicua risorsa a disposizione della società concessionaria, per affrontare con le dovute disponibilità finanziarie, ad esempio, la sfida dell'innovazione tecnologica legata all'introduzione del sistema digitale;

nei giorni successivi il Ministro interrogato garantì che avrebbe pensato a trovare acquirenti a condizioni ben più vantaggiose per la Rai, cosa non avvenuta —:

quali siano state le reali motivazioni dell'inusuale iniziativa del Ministro interrogato, stanti la scarsa fondatezza e credibilità dell'argomentazione ufficiale, che considerava come poco remunerativa la valutazione pattuita, e gli indubbi effetti negativi sul bilancio della concessionaria pubblica. (3-02712)

(30 settembre 2003)